ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1970.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ACHILLI: Libero insediamento degli architetti nei paesi del Mercato comune (4-12825) (risponde PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) . . 5607

ALESSANDRINI: Illegittimità di una circolare ministeriale sui trasferimenti degli insegnanti elementari (4-11285) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5608

AMODEI: Istituto Enrico Fermi di Torino (4-11772) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5609

BATTISTELLA: Sospensione dalle funzioni del medico condotto di Brusignano (Varese) (4-10704) (risponde DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5613

BIAMONTE: Emanazione dei decreti di promozione per gli insegnanti medi (4-08700) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5614

BOLDRINI: Rinvio servizio di leva per i terremotati del Belice (4-13296) (risponde TANASSI, *Ministro della difesa*) . 5614

CAIAZZA: Contingenti di importazione per manufatti tessili italiani negli USA (4-12879) (risponde PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) . . 5614

CAROLI: Emanazione dei decreti di promozione per gli insegnanti medi (4-11253) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5615

CIANCA: Incidente mortale sul lavoro ad operai italiani della centrale idroelettrica di Rempen (Svizzera) (4-12861) (risponde BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5616

PAG.

COCCIA: Soppressione di talune linee automobilistiche in Sabina (Roma) (4-13635) (risponde VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 5617

COVELLI: Utilizzazione del personale partecipante al corso di microincisione presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (4-13033) (risponde BOSCO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 5617

D'ANGELO: Accertamenti tributari a carico della ditta Hydropress di Napoli (4-12576) (risponde PRETI, *Ministro delle finanze*) 5618

DE' COCCI: Contingenti di importazione per manufatti tessili e calzaturieri italiani negli USA (4-13068) (risponde PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5618

DEGAN: Libero insediamento degli ingegneri nei paesi del Mercato comune (4-12018) (risponde PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) . . 5619

DELLA BRIOTTA: Ripartizione di fondi svizzeri tra i superstiti di Mattmark (4-13453) (risponde BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5620

DE LORENZO FERRUCCIO: Indennità di rischio ai tecnici di radiologia medica (4-12364) (risponde DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5620

DE MARZIO: Personale italiano in servizio presso istituzioni culturali all'estero (4-12645) (risponde SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5621

DI MARINO: Circolare ministeriale relativa a supplenze e reggenze delle segreterie comunali (4-13576) (risponde RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . . . 5621

PAG.

FERIOLI: Emanazione dei decreti di promozione per gli insegnanti medi (4-10873) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5622

FERIOLI: Partecipazione degli assistenti di doposcuola agli scrutini in una scuola di Reggio Emilia (4-12462) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5622

FINELLI: Ufficio postale di Montalto di Montese (Modena) (4-13393) (risponde BOSCO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 5623

FOSCARINI: Servizio di autotrasporto da Roma all'aeroporto di Fiumicino (4-12514) (risponde VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 5623

FRACANZANI: Affondamento di gas nervino nell'oceano Atlantico da parte degli USA (4-13073) (risponde SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5624

FRANCHI: Ripartizione di fondi svizzeri tra i superstiti di Mattmark (4-12895) (risponde BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5625

GIOMO: Assegnazione di cattedre agli insegnanti della scuola media (4-11312) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5625

GIOMO: Disservizi aerei sui percorsi nazionali (4-12592) (risponde VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 5626

GIORDANO: Ritrovamenti archeologici a Novara (4-12725) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . 5627

IANNIELLO: Organi sanitari militari preposti all'accertamento delle infermità per servizio al personale civile della difesa (4-13588) (risponde TANASSI, *Ministro della difesa*) 5627

INGRAO: Situazione politico-amministrativa di Fondi (Latina) e Latina (4-13386) (risponde RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 5627

LAMI: Scuole differenziali e per subnormali (4-12483) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . 5628

LEVI ARIAN GIORGINA: Regolamentazione accesso alle scuole secondarie di secondo grado (4-11984) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5629

LEVI ARIAN GIORGINA: Pensione di guerra a Sforni Dosolina (4-13634) (risponde SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 5629

PAG.

LOMBARDI RICCARDO: Pensione di guerra a Sforni Dosolina (4-13583) (risponde SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 5630

MAGGIONI: Sistema per la prenotazione dei viaggi Alitalia (4-12921) (risponde VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 5632

MATTALIA: Provvedimenti disciplinari a carico di alunni del liceo Einstein di Milano (4-06016) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . 5633

MAZZARINO: Emanazione dei decreti di promozione per gli insegnanti medi (4-11294) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5634

MAZZOLA: Pubblicità del libretto scolastico (4-11704) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . 5635

MENICACCI: Sui fatti avvenuti all'istituto industriale di Terni (4-11280) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5635

MEZZA MARIA VITTORIA: Prove di ammissione alle università in Italia (4-09569) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5636

MIROGLIO: Emanazione dei decreti di promozione per gli insegnanti medi (4-10619) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5637

MONASTERIO: Insegnanti elementari disoccupati in provincia di Brindisi (4-11710) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5637

NAHOUM: Valutazione servizio di leva agli insegnanti delle scuole secondarie (4-06092) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . 5638

NICCOLAI GIUSEPPE: Prestito di somma da parte dell'ambasciata italiana a Belgrado al corrispondente di un settimanale italiano (4-10258) (risponde SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5639

NICCOLAI GIUSEPPE: Partecipazione del segretario dell'Opera del duomo di Pisa ad una riunione per la vicenda dell'Eurotel di Capoliveri (Livorno) (4-11133) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5639

NICCOLAI GIUSEPPE: Partecipazione di deputati italiani ad una conferenza parlamentare al Cairo (RAU) (4-11161) (risponde SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5639

PAG.

PAZZAGLIA: Promozioni a capo ufficio, tabella *M*, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (4-13271) (risponde Bosco, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 5640

RAFFAELLI: Nuova ferrovia Avenza (Massa Carrara)-Fidenza (Parma) (4-13225) (risponde VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . 5640

ROMUALDI: Valutazione servizio prestato da insegnanti elementari presso colonie estive (4-12489) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . 5641

RUSSO FERDINANDO: Agenzia postale a Nociazzi (Palermo) (4-13526) (risponde Bosco, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 5641

RUSSO FERDINANDO: Distribuzione divisa agli agenti postelegrafonici (4-13527) (risponde Bosco, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . 5642

SANTAGATI: Espulsione di uno studente dall'università di Catania (4-11423) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5642

SCIANATICO: Libero insediamento degli architetti nei paesi del Mercato comune (4-12657) (risponde PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5643

SERVELLO: Rappresentanza diplomatica italiana in Rhodesia (4-11205) (risponde SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5643

SORGI: Condizioni di vita delle popolazioni del Sudan meridionale (4-11736) (risponde SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5644

STORCHI: Gravame fiscale sulle pensioni brasiliane trasferite in Italia (4-13504) (risponde BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5644

STORCHI: Ripartizione di fondi svizzeri tra i superstiti di Mattmark (4-13505) (risponde BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 5645

TOCCO: Servizio di collaudo per autoveicoli ad Alghero (Sassari) (4-13514) (risponde VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . . . 5645

TOCCO: Servizio telegrafico a Gavoi (Nuoro) (4-13566) (risponde Bosco, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . 5646

TOZZI CONDIVI: Emanazione dei decreti di promozione per gli insegnanti medi (4-10861) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5646

PAG.

TOZZI CONDIVI: Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media superiore (4-11752) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5647

URSO: Emanazione dei decreti di promozione per gli insegnanti medi (4-09871) (risponde MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 5647

ACHILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale atteggiamento vorranno assumere direttamente o a mezzo dei loro pareri, nell'ambito del Consiglio dei ministri della Comunità europea sulle direttive per il libero insediamento degli architetti nei paesi del mercato comune.

Infatti l'azione che il Governo italiano sta conducendo in quella sede, ostacola la conclusione dell'accordo, volendo esso proporre l'estensione di tali direttive anche ai laureati in ingegneria col pretesto della pratica eguaglianza dei titoli di ingegnere e di architetto e del fatto che, alla luce della legislazione vigente, tutti gli ingegneri possono operare nel campo dell'edilizia.

A tal proposito si fa notare che, proprio per la differente qualificazione della figura dell'ingegnere, sono in via di elaborazione direttive per il libero insediamento degli ingegneri negli Stati membri della Comunità e l'impedire di giungere per ora ad una positiva conclusione che riguarda una intera categoria come quella degli architetti è gravemente lesivo dei loro interessi.

Alla luce di ciò si chiede al ministro degli affari esteri se giudica conveniente disattendere il voto unanime di tutti gli altri Stati membri della Comunità, per problemi che devono trovare la loro soluzione in un diverso settore, senza suscitare la sfavorevole impressione che il nostro voto impedisce la conclusione dell'accordo che riguarda tutti gli architetti europei.

In particolare si chiede al ministro di grazia e giustizia come giustifichi l'interpretazione di alcuni alti funzionari del suo Ministero circa l'articolo 52 della legge 24 giugno 1923, n. 2395, nel senso che gli architetti e gli ingegneri hanno uguali limiti professionali quando il primo comma di detto articolo san-

cisce in maniera inequivocabile che agli ingegneri è consentito di operare solo nel campo dell'« edilizia civile » e quando il secondo comma dello stesso articolo recita testualmente che « le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto »; quando cioè la normativa vigente, pur con le sue lacune ed imperfezioni, individua nettamente le due professioni.

Al ministro della pubblica istruzione inoltre si chiede come sia possibile sostenere, come alcuni funzionari del Ministero fanno, la equipollenza dei titoli e soprattutto dei corsi di studio necessari per il conseguimento delle lauree in architettura ed in ingegneria dal momento che i laureati in ingegneria civile (sottosezione edile) che intendono laurearsi in architettura vengono iscritti al quarto anno di corso di laurea in architettura e sono tenuti a sostenere ben undici esami.

(4-12825)

RISPOSTA. — Da tempo sono in discussione presso il consiglio delle Comunità europee gli schemi di tre direttive elaborati dall'apposita commissione e tendenti, in particolare, alla soppressione delle restrizioni al riconoscimento dei diplomi ed alle misure transitorie in materia di esercizio professionale delle attività di architettura.

In merito gli esperti italiani hanno ritenuto di dover tener presente che, in base alle norme del vigente ordinamento italiano, alle professioni di architetto e di ingegnere è riconosciuta, in materia di costruzioni civili, una competenza quasi esattamente corrispondente: in particolare, come sancito dagli articoli 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, gli ingegneri e gli architetti hanno un campo di attività identico in materia di edilizia civile, con la sola limitazione, per gli ingegneri, delle opere di interesse artistico e storico: essi hanno pertanto sostenuto che delle misure di liberalizzazione contenute nelle direttive di cui trattasi (impropriamente denominate « degli architetti », ma in realtà concernenti le attività del « settore dell'architettura » e cioè le attività dell'edilizia) debbano beneficiare, oltre agli architetti, anche gli ingegneri italiani.

In base a quanto precede non sembra potersi modificare tale impostazione: d'altra parte sono state già presentate le richieste di emendamento ritenute più idonee e la stessa Commissione ha ritenuto di formulare alcune proposte in tal senso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: PEDINI.

ALESSANDRINI E GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda a verità che il Consiglio di Stato, con decisione del 21 ottobre 1969, sezione VI, n. 533 ha dichiarato illegittimo, a seguito di ricorso presentato in merito, la norma stabilita con l'ordinanza ministeriale sui trasferimenti e le assunzioni provvisorie delle maestre 1969-70, emessa il 10 marzo 1969, riguardante l'attribuzione di quattro punti in graduatoria per riunione a familiare dipendente statale, norma a proposito della quale l'interrogante chiese al ministro in data 13 agosto 1969 – ricevendone risposta negativa – se riteneva opportuno abolirla, come fonte di grave sperequazione ai danni delle insegnanti coniugate, per esempio, con un bancario o artigiano, un contadino o un operaio.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono di sapere per quale ragione, nonostante la decisione del Consiglio di Stato, la stessa norma sia stata riportata anche nell'ordinanza per i trasferimenti 1970-71 emanata il 29 dicembre 1969; e se ritenga opportuno annullarla e dare tempestive istruzioni in merito ai provveditori agli studi prima che le commissioni compiano il lavoro relativo alla aggiudicazione dei punti. (4-11285)

RISPOSTA. — La decisione del 21 ottobre 1969, n. 533, del Consiglio di Stato – sezione VI ha dichiarato illegittima per eccesso di potere, sotto il profilo della illogicità e per violazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 35 della Costituzione, la norma dell'ordinanza ministeriale 21 gennaio 1967 sui trasferimenti degli insegnanti elementari, la quale prevedeva l'assegnazione di un punteggio supplementare a favore dei maestri, per riunione al coniuge o ad un familiare dipendente o pensionato dell'amministrazione della pubblica istruzione.

A parte ogni considerazione sull'efficacia limitata dal giudicato, si fa presente che il predetto punteggio preferenziale non è stato previsto nell'ordinanza del 29 dicembre 1969, n. 9263/26, relativa ai trasferimenti magistrali per l'anno scolastico 1970-71, e che, del resto, era stato già abolito con la precedente ordinanza del 10 marzo 1969, n. 1776/8, sui

trasferimenti magistrali per l'anno scolastico 1969-70.

Va precisato, poi, che la decisione non incide sul più ampio riconoscimento di un punteggio preferenziale, invero non determinante, per avvicinamento al coniuge che sia dipendente dello Stato in genere.

Al riguardo occorre far presente che dato il notevole numero di aspiranti al trasferimento, di gran lunga superiore alla disponibilità di posti in ciascuna provincia, è indispensabile determinare la più accurata graduazione delle singole esigenze, tenendo in particolare conto la situazione di quei dipendenti i cui familiari non dispongono della medesima mobilità di quelli non appartenenti all'amministrazione dello Stato e pertanto non legati alla sede di servizio.

Appare quindi degno di considerazione che lo Stato, anche ai fini di una migliore resa del personale in servizo, curi in modo particolare la riunione di quelle famiglie nelle quali più di un componente sia dipendente statale.

D'altra parte analoga disposizione nel settore dell'istruzione secondaria, è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 523.

Il Ministro: MISASI.

AMODEI, LEVI ARIAN GIORGINA E CANESTRI. — *Al Ministro della pubblica istrune.* — Per sapere se ritenga necessario intervenire immediatamente nei riguardi del preside della scuola media serale Enrico Fermi di Torino, professor Sergio Scattina, il cui comportamento nei riguardi degli studenti-lavoratori si va sempre più caratterizzando in senso fascista e poliziesco, oltreché mafioso, come emerge dai seguenti fatti di cui gli interroganti sono a conoscenza e che intendono denunciare con la massima fermezza.

A seguito della statalizzazione di detta scuola serale, che fino all'anno 1969 era municipale, gli studenti sono stati informati dell'obbligo di sostenere un esame per il passaggio alla scuola statale solo cinque giorni prima della data dell'esame stesso; alcuni studenti non ne sono stati neppure informati. Questo ha comportato numerose bocciature ed addirittura l'obbligo per alcuni studenti-lavoratori che già frequentavano il secondo o il terzo anno di reiscriversi al primo anno. Gli interroganti denunciano in questo ritardo la esplicita intenzione di liquidare e punire circa un centinaio di studenti-lavoratori « rei » di avere sostenuto uno sciopero proprio per ottenere la statizzazione della scuola, e ritengo che, a determinare l'atteggiamento dello Scattina, non sia estraneo il fatto che, con la statalizzazione delle scuole serali municipali, egli ha perso l'incarico di coordinatore delle scuole medie serali municipali che gli fruttava una remunerazione annua di un milione e mezzo.

Lo Scattina ha organizzato privatamente dei corsi di preparazione all'esame di abilitazione all'insegnamento, trovandosi poi ad esaminare egli stesso i propri allievi, in quanto membro della commissione per le abilitazioni all'insegnamento di applicazioni tecniche, oltreché membro della commissione ricorsi.

Lo Scattina ha costantemente rifiutato di accogliere le richieste avanzate dagli studenti lavoratori per poter utilizzare a scopo didattico le trasmissioni della TV scolastica, le trasmissioni radiofoniche del *Convegno dei cinque* e di *Tribuna politica e sindacale*, e per poter disporre di alcune sere per assistere alla proiezione di film d'autore. Lo Scattina ha motivato il suo rifiuto dichiarando il cinema « attività parascolastica, ludica e ricreativa » il che è per lo meno inconcepibile alla luce dell'incarico di ispettore provinciale per la diffusione dei sussidi audiovisivi che lo Scattina ricopre.

I gabinetti della scuola Enrico Fermi restano chiusi per tutta la durata delle lezioni come pure all'entrata degli studenti, e vengono aperti solo durante l'intervallo. Notare che fra gli studenti-lavoratori vi sono padri di famiglia di 30-40 anni.

Lo Scattina pretende che gli studenti serali, che di giorno lavorano, portino a scuola i propri vocabolari, anziché mettere a disposizione loro i vocabolari che la scuola possiede.

A partire dal primo giorno di lezione dopo le ultime vacanze pasquali, il professor Scattina ha preso a seguire sistematicamente le lezioni svolte dal professor Luciano Rinero « reo » di aver sottoscritto insieme ad altri insegnanti una lettera di appoggio alle richieste degli studenti; questo senza preavvertire né chiarire pubblicamente le ragioni di questa sua indesiderata « sovrintendenza », contestando sistematicamente all'insegnante, in classe, i metodi di insegnamento attivo adottati, con la pretesa che non rientrano nello svolgimento dei programmi; creando inoltre una insostenibile situazione di continuo disagio negli studenti interrogati consci di essere sottoposti ad una « censura » che è in

contrasto con le più elementari norme didattiche.

Gli studenti lavoratori hanno organizzato ed attuato l'8 aprile 1970 uno sciopero contro i soprusi dello Scattina, il quale il giorno successivo al rientro degli studenti che si erano riuniti in assemblea, ha fatto sgomberare la scuola chiamando la polizia. Sempre dietro richiesta dello Scattina la polizia è intervenuta altre volte, addirittura armata, raccogliendo i nominativi di tutti gli studenti ed arrivando all'eccesso di fermare, presso casa sua, uno studente-lavoratore trattenendolo per un'intera notte in commissariato, e di perquisire le abitazioni di altri due studenti-lavoratori.

Lo Scattina ha fatto fermare gli insegnanti della scuola diurna fino all'ora dell'ingresso degli studenti serali, sollecitando da parte loro prese di posizione poliziesche nei riguardi di questi ultimi, nel tentativo di far cessare con metodi intimidatori lo stato di agitazione da essi aperto.

Ultimamente lo Scattina ha chiuso la scuola ed ha formalmente annunciato che riprenderà le « ispezioni » e l'uso dei metodi descritti non appena la scuola si riaprirà.

Gli interroganti pretendono dal ministro il riconoscimento dell'assoluta incompetenza morale e didattica dello Scattina all'assolvimento del proprio compito, e richiedono da parte sua la sollecita adozione di adeguati provvedimenti. (4-11772)

RISPOSTA. — Questo Ministero in accoglimento delle proposte avanzate dai lavoratori-studenti torinesi – proposte per altro suffragate dall'appoggio dell'amministrazione comunale di Torino e dal provveditore agli studi – autorizzava, con telegramma del 12 settembre 1969, n. 9661, il funzionamenti di sezioni serali, per adulti di scuole medie statali presso 15 scuole di Torino tra le quali la scuola media Fermi, venendo in tal modo a « statizzare », dall'anno scolastico 1969-70 i corsi comunali serali di scuola media che il comune di Torino aveva gestito negli anni precedenti.

In previsione del passaggio allo Stato di detti corsi comunali, già prima della sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1968-69, i presidi interessati avevano provveduto ad invitare i lavoratori-studenti dei detti corsi comunali serali a regolarizzare la loro posizione scolastica con la partecipazione agli esami di idoneità alla seconda e terza classe al fine di poter ottenere la iscrizione alle classi delle istituende sezioni serali per adulti di scuola media statale.

Nonostante tale invito nessuno dei frequentanti i corsi serali comunali funzionanti presso la scuola media Fermi si presentò in prima o seconda sessione a sostenere i prescritti esami di idoneità.

Il preside della scuola media Fermi, unitamente agli altri presidi delle scuole medie già sedi dei corsi comunali serali, ricevuta comunicazione in data 18 settembre 1969 dell'istituzione, a far principio dal 1° ottobre 1969, di una sezione serale per lavoratori-studenti, decideva, d'intesa con il provveditore agli studi, di iscrivere con riserva alle classi seconda e terza della predetta sezione serale quegli alunni che avevano frequentato, nell'anno scolastico 1968-69 rispettivamente la prima e la seconda classe dei cessati corsi comunali serali provvedendo, per altro, ad informare gli interessati, all'atto dell'iscrizione, che al fine di regolarizzare la loro posizione scolastica avrebbero dovuto sostenere un esame di idoneità alla classe per la quale erano stati iscritti con riserva.

Detti esami di idoneità si svolsero, in sessione suppletiva, eccezionalmente autorizzata dal provveditore agli studi nell'ultima decade del mese di ottobre 1969. Tutti i candidati furono dichiarati idonei.

Si precisa, poi, che il preside della citata scuola e i singoli componenti le commissioni esaminatrici dei predetti esami di idoneità, hanno dimostrato non solo particolare equilibrio e serenità, ma eccezionale benevolenza nei riguardi dei candidati lavoratori-studenti, nella fondata speranza che, con l'assidua frequenza ed il personale impegno nella scuola di Stato, gli stessi avrebbero potuto colmare le lacune che ancora si potevano riscontrare nella loro preparazione.

Per quanto attiene al terzo capoverso si precisa che il competente provveditore agli studi, prima di avanzare al Ministero della pubblica istruzione le proposte per la formazione della commissione giudicatrice nell'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento delle applicazioni tecniche (sessione riservata ex articolo 7 legge 25 luglio 1966, n. 603), ritenne di interpellare, unitamente agli altri capi d'istituto il preside professor Scattina, il quale, in detta occasione, chiese di non essere proposto perché aveva tenuto alcune lezioni in un corso di preparazione ai citati esami di abilitazione – organizzato presso l'istituto tecnico legalmente riconosciuto Sant'Ottavio di Torino per venire incontro alle sollecitazioni degli

interessati – pur senza aver avuto alcun rapporto diretto con i partecipanti di cui asserì di non conoscere nemmeno il nome.

Per tale motivo il provveditore agli studi, pur a conoscenza dell'indubbia preparazione professionale del preside Scattina, non incluse il suo nominativo nelle proposte avanzate per la formazione della commissione sopra specificata.

Ciononostante si è ritenuto di nominare il citato preside tra i membri della predetta commissione. Il preside Scattina, avuta comunicazione della nomina, ha prospettato ancora una volta la sua posizione e la sua intenzione di rinunciare all'incarico. Tuttavia all'interessato è stato fatto presente che la sporadica partecipazione (5 lezioni) al corso di preparazione agli esami non poteva considerarsi un ostacolo alla sua presenza in seno alla commissione esaminatrice; infatti le lezioni da lui svolte nel ricordato corso non potevano considerarsi « private », proprio perché non era esistito un rapporto diretto tra lo stesso ed i partecipanti a quel corso, che peraltro risultava essere stato aperto a tutti. Solo allora, rassicurato, il predetto preside si dichiarò disposto ad accettare l'incarico.

Va ribadito, quindi, che il preside Scattina non ha « organizzato privatamente » corsi di preparazione ai citati esami di abilitazione avanti quella commissione della quale successivamente venne chiamato a far parte.

E va, inoltre, precisato che la partecipazione, in qualità di esaminare, del preside Scattina nella predetta commissione d'esame non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

Si fa presente, poi, che non ha attinenza con la questione sollevata dagli interroganti, il fatto che il preside Scattina riveste la qualifica di « membro supplente » della commissione dei ricorsi di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Infatti i ricorsi avverso l'operato della commissione giudicatrice negli esami di abilitazione all'insegnamento non rientrano nella competenza della ricordata commissione dei ricorsi operante presso gli uffici provinciali scolastici, competente, invece, in materia di conferimento di incarichi e supplenze.

Circa le questioni prospettate dal quarto al decimo capoverso dell'interrogazione in parola si precisa che la richiesta di proiezione di film d'autore fu presentata al preside Scattina per iscritto da alcuni professori, senza essere inquadrata in finalità didattiche ben definite e senza nemmeno la specificazione dei titoli dei film da proiettare. Per tali motivi la richiesta non fu accolta, anche e soprattutto per il fatto che, per il grado assai basso di preparazione degli alunni, essa avrebbe sottratto del tempo preziosissimo alle normali attività didattiche.

Nei confronti della richiesta di poter assistere alle trasmissioni della TV scolastica prospettata a voce dalla professoressa Carla Colombo, il preside, pur obiettando che nelle ore serali la TV scolastica non effettua trasmissioni, si mostrò comunque d'accordo che qualche trasmissione in programma in quel periodo poteva essere proficua ai fini dell'apprendimento della storia e della geografia, permise quindi che gli alunni della classe terza *B* assistessero alla seconda puntata della trasmissione sul Giappone. Purtroppo, un guasto all'alimentatore del televisore impedì che tale trasmissione potesse essere seguita.

La richiesta di ascolto delle trasmissioni radiofoniche del *Convegno dei 5* e di *Tribuna politica e sindacale* fu rivolta sempre a voce dalla professoressa Colombo senza che fosse stata concordata in seno al consiglio di classe e senza una definizione specifica dei fini didattici da conseguire, per cui non fu accolta.

Per quanto attiene al quinto capoverso dell'interrogazione, si fa presente che si dovette ricorrere a tenere chiusi i servizi igienici durante le ore di lezione, salva restando la possibilità del loro uso per casi eccezionali in esecuzione del regolamento interno della scuola, approvato all'unanimità dal collegio dei professori nella prima seduta ordinaria dell'anno 1969-70, in quanto l'uscita dalle classi degli alunni era divenuta troppo frequente degenerando in un abuso di diversi alunni che si allontanavano per recarsi a fumare; a questo proposito va specificato che in deroga al divieto di fumare previsto da una circolare ministeriale, il preside permise, in considerazione dell'età degli alunni e della loro particolare condizione di lavoratori, che gli stessi potessero fumare durante l'intervallo.

In quanto all'accusa che gli studenti fossero costretti a portare il vocabolario da casa, si fa presente che all'inizio dell'anno scolastico, in attesa che fosse approvata la deliberazione con la quale l'amministrazione comunale si sarebbe addossata l'onere della fornitura gratuita dei libri agli alunni della sezione serale per lavoratori-studenti, il preside con proprio rischio personale provvide all'ordinazione e alla distribuzione a ciascuno dei predetti alunni di tutti i libri di testo, ivi compresi i vocabolari d'italiano e di francese. Avendo notato, tuttavia, che, nonostante tale liberalità, sistematicamente molti alunni in-

tervenivano alle lezioni sforniti dei vocabolari e persino dei libri di testo, il preside non accolse più le richieste di prestito dei vocabolari durante le ore di lezione.

In quanto ai motivi per cui gli allievi della scuola media Fermi entrarono in agitazione nell'aprile del 1969, si fa presente che il preside aveva avuto occasione di ritenere che l'insegnamento del professor Rinero Luciano, incaricato di matematica osservazioni ed elementi di scienze naturali nella citata scuola; non fosse del tutto rispondente alle esigenze delle discipline affidategli. Pertanto, al fine di accertare la validità di detto insegnamento e il conseguente profitto degli alunni, qual è compito di un capo di istituto, il preside era venuto nella determinazione di effettuare delle visite alle classi I, II e III *A*, nelle ore previste per lo svolgimento delle lezioni da parte del predetto professore e precisamente nei giorni 2, 3, 6 e 7 aprile.

Gli alunni delle predette classi, seguiti dai loro compagni del corso *B*, equivocando sul significato delle visite del preside decidevano di astenersi dalle lezioni del giorno 8.

Il giorno successivo, la maggioranza degli alunni della predetta sezione serale, poco dopo l'inizio delle lezioni, aizzati da alcuni compagni che palesemente dimostravano di agire in base a precise direttive concertate all'esterno, abbandonavano le aule, si riunivano nel corridoio e dichiaravano la scuola « occupata ».

Nonostante i ripetuti richiami del preside, gli alunni persistevano nel loro atteggiamento sì da costringere il capo di istituto a richiedere l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza per lo sgombero coattivo dei locali scolastici, per evitare danni alle persone e alle cose.

Purtroppo la medesima situazione si verificava il giorno successivo, 10 aprile. Inoltre la sera del 13 aprile, gli alunni, appena entrati a scuola si riunivano in assemblea, non richiesta e non autorizzata. A questo punto il preside, constatata l'impossibilità dello svolgimento delle normali attività scolastiche, e desiderando soprattutto conoscere dalla viva voce degli allievi i motivi della loro agitazione, invitava una rappresentanza degli stessi ad avere un colloquio chiarificatore.

Nel corso della riunione venivano esposte le seguenti richieste:

1) riduzione dell'orario con ore di 40';

2) possibilità di effettuare un'assemblea mensile durante le ore di lezione;

3) sospensione delle visite alle classi e ai professori;

4) possibilità di effettuare *cineforum* nella scuola.

Il preside, valutate le richieste, comunicava alla rappresentanza degli alunni di poter senz'altro accogliere alcune proposte e si riservava di decidere su altre; manifestava, peraltro, l'impossibilità di accogliere la richiesta di sospendere le visite in classe ai professori, in quanto dette visite costituiscono un espresso dovere del capo d'istituto per valutare sia l'efficacia dell'insegnamento, sia i modi ed i ritmi di apprendimento degli alunni. A questo proposito è opportuno far rilevare che il 13 aprile il collegio dei professori aveva approvato a grandissima maggioranza (46 favorevoli e 4 astenuti su un totale di 55 componenti) una mozione intesa a far rilevare la piena solidarietà del collegio con l'operato del preside e a porre in risalto come lo stesso, « assistendo alle lezioni avesse agito in piena legalità e come il suo atteggiamento non potesse essere in alcun modo poliziesco né intimidatorio ».

Anche questa volta gli alunni dichiarandosi insodisfatti, decidevano di impedire lo svolgimento delle lezioni. Il preside, allora, constatati vani i tentativi messi in atto per ristabilire la normalità, procedeva a richiedere l'intervento della forza pubblica per lo sgombero coattivo dell'edificio.

Poiché il giorno successivo, 16 aprile, si verificava di nuovo l'astensione delle lezioni da parte degli alunni, il preside decideva di investire della questione il collegio dei professori il quale, dopo aver ampiamente dibattuto i fatti che avevano determinato la precaria situazione scolastica di cui si è detto, anche in questa seduta a grandissima maggioranza, (46 a favore e 5 astenuti) decideva di intraprendere un'ultima opera di chiarificazione, deliberando altresì di procedere, in caso contrario, alla sospensione delle lezioni della sezione serale a tempo intederminato e precisamente fino a quando non si fossero ristabilite le condizioni per il normale svolgimento delle attività scolastiche.

Purtroppo l'atteggiamento di numerosi studenti, che è risultato pesantemente offensivo nei riguardi di quei docenti che si apprestavano a svolgere opera di pacificazione, ha costretto il preside a dare esecuzione a quanto deliberato dal collegio circa la temporanea sospensione delle lezioni.

Mercè le sollecitazioni del provveditore agli studi di Torino a non desistere dall'opera di pacificazione, anzi ad instaurare un diretto colloquio con la totalità degli allievi, il preside revocò il 24 aprile il provvedimento di

chiusura della scuola e il 27 stesso mese partecipò, insieme ad un funzionario del provveditorato agli studi, ad un'assemblea, nei locali dell'istituto, anche se non ne era stata fatta richiesta di autorizzazione; in quella riunione, dopo 4 ore di discussione, gli alunni decisero di accettare le offerte precedentemente proposte, che sono state sopra specificate.

Così nei giorni successivi, lentamente la vita scolastica ritornò alla sua normalità.

Si fa presente, infine, che non risulta che nel corso dei vari interventi effettuati dalla forza pubblica « uno studente sia stato fermato presso casa sua e trattenuto per un'intera notte in commissariato » né che siano state perquisite le abitazioni di altri due studenti-lavoratori.

Attesi tutti i fatti sopra esposti, questo ministero non ha ravvisato, nell'operato del preside della scuola media serale E. Fermi di Torino, nulla che giustificasse l'adozione di provvedimenti in merito.

Il Ministro: MISASI.

BATTISTELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza delle polemiche e dei contrasti sorti tra gli amministratori dei comuni di Brusiampiano, Lavena Ponte Tresa, Cremenaga (Varese) (consorziati per servizio medico) e la direzione provinciale dell'INAM di Varese, in relazione al provvedimento adottato di sospensione di tre mesi dalle funzioni di medico fiduciario dell'INAM del dottor Gualtiero Vignati, ufficiale sanitario e medico condotto di Brusiampiano.

La giunta, il consiglio comunale di Brusiampiano, i sindaci del consorzio medico locale, con regolari deliberazioni, rese pubbliche, hanno preso netta posizione al provvedimento adottato, denunciando il carattere anti democratico dei metodi e delle forme usati dall'INAM nello svolgere la sua inchiesta.

Ai fini di una giusta valutazione, con l'intento di fugare perplessità ed interrogativi nell'opinione pubblica, l'interrogante chiede di conoscere:

a) i motivi e le reali ragioni del provvedimento adottato;

b) se sia vero e quali siano i motivi di una inchiesta giudiziaria promossa dall'INAM;

c) quale sia l'opinione del Ministero in merito alla procedura usata dall'INAM nell'accertamento dell'operato di un medico che oltre ad essere fiduciario dell'INAM, è anche ufficiale sanitario e medico condotto senza sentire il parere e chiedendo la collaborazione dei consigli comunali interessati.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se il ministro ritenga opportuno promuovere una rapida e seria inchiesta su quanto è avvenuto, e quali misure ed iniziative siano state prese per assicurare i necessari servizi medici e sanitari per i 1.800 mutuati delle località interessate. (4-10704)

RISPOSTA. — Il dottor Gualtiero Vignati, medico di libera scelta dell'INAIL, nell'esercizio dell'attività mutualistica si è reso responsabile di irregolarità di natura deontologica-contrattuale nonché di fatti penalmente rilevanti.

Per quanto concerne le prime, il comportamento del suddetto sanitario è stato preso in esame, in prima istanza ed a seguito di ricorso da parte della sede provinciale INAM di Varese, dai competenti organi convenzionali (commissione provinciale e centrale per i rapporti enti-medici).

In particolare, in data 21 gennaio 1969 la commissione provinciale INAM-medici di Varese ha adottato nei confronti del dottor Vignati il provvedimento di « richiamo con diffida » per iperprescrizione, rilascio sistematico di prescrizioni senza visita preventiva e per interposta persona, prescrizioni di favore e indebita richiesta di compensi.

Successivamente, in data 22 luglio 1969 la commissione centrale, sempre sulla base delle surricordate irregolarità, ha disposto nei confronti del sanitario in questione la « sospensione per tre mesi dalle funzioni di medico fiduciario dell'INAM ».

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nell'ultimo punto dell'interrogazione, questo Ministero osserva che la procedura adottata dalla sede provinciale di Varese e le tecniche di indagine risultano pienamente conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle norme convenzionali e di diritto comune.

Circa i fatti di stretta rilevanza penale (indebita richiesta di compensi per prescrizioni sanitarie effettuate in ore notturne e nei giorni così detti « fuori visita » per gli assicurati INAM) la piena legittimità dei controlli esperiti dalla sede INAM di Varese, nonché la loro rispondenza, anche sotto il profilo formale, alle norme vigenti hanno formato oggetto di indagini da parte dell'arma dei carabinieri, che, investita a norma dell'articolo 2 del codice di procedura penale della cognizione dei fatti, ha provveduto ad inoltrare d'ufficio un rapporto informativo all'autorità giudiziaria.

Riguardo alle misure adottate per assicurare, durante il periodo di sospensione del dottor Vignati, l'erogazione delle prestazioni sanitarie ai 1.800 mutuati residenti nella zona interessata, si precisa che la sede provinciale INAM di Varese ha provveduto a sostituire il predetto sanitaria col dottor Voltolin Valerio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

BIAMONTE, MASCOLO E GRAMEGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intenda intraprendere allo scopo di sollecitare l'emissione dei decreti per il passaggio dalla categoria di straordinari a quella di ordinari delle migliaia di professori che di tale decreto sono in attesa da diversi anni.

Gli interroganti fanno notare che gli ingiustificati e ingiustificabili ritardi oltretutto comportano disagi economici agli interessati e questi legittimamente sono in agitazione a tutto grave danno della scuola. (4-08700)

RISPOSTA. — Il ritardo con il quale vengono emessi i decreti di promozione a ordinario per i professori medi è stato determinato da una serie di difficoltà obiettive.

Infatti, a parte l'ingente numero di provvedimenti da adottare, va considerato che non sempre i presidi compilano puntualmente le relazioni sull'esito della prova degli insegnanti; relazioni indispensabili ai fini della emanazione dei decreti e che debbono essere allegate ai provvedimenti medesimi non appena i professori hanno completato il prescritto periodo di servizio; senza contare la complessità delle singole posizioni di stato dei vari docenti e la situazione dei vari uffici ministeriali i quali con le dotazioni organiche risalente ormai al 1961, debbono far fronte alla maggiore mole di lavoro che, specie in questi ultimi anni è andata sempre più aumentando in relazione alla espansione della scuola italiana.

Si fa presente che per ovviare ai ritardi in questione, con decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 (convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 578) la materia è stata decentrata alla competenza dei provveditori agli studi i quali, dovendo provvedere alla decretazione per la ricostruzione delle carriere, nella medesima occasione potranno provvedere con un unico decreto, senza ulteriore aggravio di lavoro, alla promozione degli insegnanti in parola.

Il Ministro: MISASI.

BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere per esonerare dal servizio militare tutti i giovani con obbligo di leva della zona del Belice duramente provata dal terremoto, al fine di garantire la rapida ricostruzione agricola e industriale della plaga colpita. (4-13296)

RISPOSTA. — Allo scopo di andare incontro alle famiglie residenti nelle zone della Sicilia colpite dal terremoto sono state già adottate particolari agevolazioni, quali il rinvio di un anno dell'adempimento della ferma di leva per tutti i giovani interessati alla chiamata alle armi del 1968 e del primo e secondo contingente del 1969, ovvero, nelle situazioni più gravi, la dispensa dall'adempimento stesso.

Nei casi in cui perdurano condizioni di bisogno i giovani di che trattasi, per l'ammissione al beneficio della dispensa, possono avvalersi degli appositi titoli che vengono previsti, all'atto della chiamata alle armi di ciascuna classe, per le situazioni familiari maggiormente meritevoli di considerazione, e che per la circostanza sono applicati con la massima comprensione.

Son state rinnovate direttive agli organi del servizio di leva competenti, affinché le domande di dispensa dei giovani residenti nei comuni della Sicilia colpiti dalla menzionata calamità continuino ad essere esaminate con particolare benevolenza e larghezza.

Il Ministro: TANASSI.

CAIAZZA. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere – premesso che la stampa dà notizia dell'approvazione da parte della commissione bilancio della camera dei rappresentanti degli Stati Uniti di un provvedimento per limitare, mediante contingenti, le importazioni di manufatti tessili di lana e di fibre sintetiche ed artificiali; che le esportazioni italiane di tessuti di lana e di fibre sintetiche e artificiali in fiocco verso gli Stati Uniti provengono per oltre il 70 per cento dall'industria di Prato (Firenze); che le esportazioni tessili di Prato verso gli Stati Uniti sono state già gravemente pregiudicate, per i tessuti misti di lana, dal provvedimento tariffario del 1968 (PL 90-638) che, modificando radicalmente il sistema di classificazione doganale di tali tessuti, ne ha elevato il dazio ad un livello equiparabile ad oltre il cento per cento ad *valorem*; che tale misura tariffaria è stata riconosciuta essere in contra-

sto con gli impegni degli Stati Uniti in sede di *Kennedy round*, tanto che ha dato luogo alla procedura di consultazioni tra CEE e Stati Uniti prevista dagli articoli XXII e XXIII del GATT e che inoltre lo stesso presidente Johnson, sulla base delle risultanze di una indagine appositamente svolta dalla *US Tariff Commission*, ha promosso una iniziativa legislativa per ricondurre a misura equa e ragionevole l'eccessivo dazio sui tessuti di lana; che il provvedimento in via di approvazione da parte statunitense viene a ricadere su una importante produzione nazionale la quale non soltanto non è comunque responsabile della pretesa situazione di erosione del mercato tessile americano ma si trova ad essere per una seconda volta colpita ingiustificatamente da provvedimenti punitivi e limitativi:

1) quale esito abbiano avuto le azioni condotte nelle sedi competenti per eliminare le inique discriminazioni tariffarie sulle esportazioni di tessuti di lana dell'industria pratese verso gli Stati Uniti per effetto del provvedimento PL 90-638;

2) quali iniziative il Governo italiano abbia assunto e intenda assumere per contrastare validamente l'emanazione del nuovo provvedimento sui contingenti tessili, suscettibile, per le riduzioni quantitative che comporterebbe, di porre in netto e grave pericolo di sopravvivenza le numerose aziende pratesi interessate al mercato degli Stati Uniti, in un momento in cui l'industria tessile deve affrontare una situazione estremamente pesante per le note e più generali difficoltà di ordine economico e finanziario e per quelle di settore. (4-12879)

RISPOSTA. — Per quanto concerne il provvedimento del 1968, sia il Governo italiano, sia la commissione della CEE, hanno svolto una intensa ed efficace azione a difesa degli interessi dell'esportazione italiana del settore, azione che ha portato, tra l'altro, all'apertura della procedura di consultazione in sede GATT, tra la CEE e gli Stati Uniti. Tale procedura non è stata ancora considerata chiusa.

Nel frattempo, a partire dai primi mesi dello scorso anno, le industrie di Prato hanno iniziato un nuovo e consistente flusso di esportazioni di un diverso tipo di tessuti misti leggeri, fruenti all'importazione in USA di un dazio basso, abbandonando il precedente tipo di tessuto oggetto degli alti dazi imposti dagli Stati Uniti.

Per quanto concerne il secondo provvedimento citato dall'interrogante, il Governo sta svolgendo, tanto in sede bilaterale quanto in sede CEE, un'azione diretta ad evitare che i rapporti commerciali fra gli Stati Uniti da un lato e la Comunità economica europea dall'altro vengano danneggiati dai provvedimenti di carattere restrittivo, particolarmente nel settore dei tessili e delle calzature, attualmente all'esame del congresso degli Stati Uniti.

La protezione dei nostri rilevanti interessi, di carattere economico e sociale, nei due settori indicati, ha già formato oggetto di iniziative della Comunità economica europea e di incontri fra rappresentanti del Governo degli Stati Uniti e della commissione della CEE. Incontri di carattere multilaterale sono anche programmati in sede GATT. Un incontro ufficioso quadripartito (CEE, USA, Giappone, Gran Bretagna) ha avuto luogo in sede GATT il 31 luglio.

La sessione del 29 settembre del Consiglio dei ministri della CEE ha esaminato i problemi derivanti dal progetto legislativo americano e, anche a seguito dell'azione svolta dalla delegazione italiana, che avevo l'onore di presiedere, i governi membri hanno riconosciuto, sia pure con diversa accentuazione, le implicazioni negative delle progettate misure americane e che non esistono obiezioni di principio alla continuazione delle conversazioni di Ginevra. Di conseguenza il commissario Dahrendorf ha svolto nella metà del corrente mese di ottobre sondaggi in proposito a Washington, su cui riferirà al Consiglio della CEE.

Il ministro Moro ha, dal canto suo, ultimamente richiamato l'attenzione dei responsabili americani ai più alti livelli circa le nostre preoccupazioni sull'argomento.

Il Governo assicura pertanto che continuerà a svolgere con ogni impegno tutte le azioni che si riveleranno opportune e si augura che possa essere salvaguardata la libertà degli scambi fra gli Stati Uniti e la Comunità economica europea, senza dover ricorrere a contromisure che metterebbero in moto una spirale protezionistica nel commercio mondiale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: PEDINI.

CAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare l'adozione sollecita del decreto di nomina in favore dei docenti che sono stati inseriti in ruolo con la legge n. 831, tenendo conto che senza alcun giustificato motivo è trascorso un lungo periodo di tempo dalla immissione in ruolo dei predetti docenti. (4-11253)

RISPOSTA. — Il ritardo con il quale vengono emessi i decreti di promozione a ordinario per i professori medi è stato determinato da una serie di difficoltà obiettive.

Infatti, a parte l'ingente numero di provvedimenti da adottare, va considerato che non sempre i presidi compilano puntualmente le relazioni sull'esito della prova degli insegnanti; relazioni indispensabili ai fini della emanazione dei decreti e che debbono essere allegate ai provvedimenti medesimi non appena i professori hanno completato il prescritto periodo di servizio; senza contare la complessità delle singole posizioni di stato dei vari docenti e la situazione dei vari uffici ministeriali i quali, con le dotazioni organiche risalente ormai al 1961, debbono far fronte alla maggiore mole di lavoro che, specie in questi ultimi anni, è andato sempre più aumentando in relazione alla espansione della scuola italiana.

Si fa presente che, per ovviare ai ritardi in questione, con decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 578) la materia è stata decentrata alla competenza dei provveditori agli studi i quali, dovendo provvedere alla decretazione per la ricostruzione delle carriere, nella medesima occasione potranno provvedere, con un unico decreto, senza ulteriore aggravio di lavoro, alla promozione degli insegnanti in parola.

Il Ministro: MISASI.

CIANCA E PISTILLO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quale interessamento hanno svolto o intendano svolgere presso il governo elvetico perché siano accertate le cause e le relative responsabilità, della tremenda tragedia sul lavoro avvenuta in una centrale elettrica della Svizzera e nella quale hanno perduto la vita tre emigrati italiani. Il gravissimo infortunio, che ripropone ancora una volta il problema di un'adeguata efficace tutela dei nostri lavoratori all'estero, deve, a parere degli interroganti, sollecitare il Governo ad intraprendere l'azione necessaria per impedire che scadano i termini, come pare stia avvenendo per la sciagura Mattmark, per la perseguibilità dei responsabili e nello stesso tempo sia prestata ogni assistenza alle famiglie delle vittime per porle in grado di ottenere il rimpatrio delle salme, per riscuotere tempestivamente le indennità spettanti e l'assegnazione della pensione. (4-12861)

RISPOSTA. — Non appena avuta notizia della sciagura verificatasi nella centrale idroelettrica di Rempen, il nostro console generale in Zurigo si portava immediatamente sul posto per conferire con i dirigenti e le autorità responsabili del luogo.

Dai primi accertamenti è emerso che la sciagura è stata causata da una sovrappressione che ha provocato la rottura della condotta forzata chiusa di scarico superiore dell'impianto idroelettrico; rottura che ha originato la fuoriuscita di un potente getto d'acqua della portata di circa 100 metri cubi al secondo. Tale getto d'acqua è penetrato nella condotta forzata aperta dove stavano lavorando i tre operai italiani. Questi, investiti dalla pressione dell'aria e dell'acqua sono stati trascinati sino all'imbocco della turbina sottostante.

È stata immediatamente aperta un'inchiesta ai fini dell'accertamento delle responsabilità e di un eventuale risarcimento dei danni a favore delle famiglie delle vittime; inchiesta che viene attentamente seguita da un legale di fiducia, all'uopo incaricato dal consolato generale, nella personale dell'avvocato Walter Flaschamann.

Il console generale si è quindi recato sul luogo di residenza dei familiari dei tre lavoratori deceduti, Guido De Rosis, Giovannino Caputo e Giuseppe Riccio, tutti originari di Tarsia (Cosenza), per constatare le loro necessità più urgenti e per porgere loro ogni possibile conforto e aiuto.

L'assistenza ai familiari superstiti è stata completamente assicurata dai datori di lavoro, la ditta Zuberbuhler di Pfaffiko, Svitto, che ha fornito loro aiuto finanziario nonché i mezzi per recarsi in Italia e per il loro ritorno nella Confederazione. La ditta ha altresì assunto a proprio carico le spese per la traslazione delle salme a mezzo di un furgone mortuario giunto a Cosenza nella notte del 19 luglio. Da parte del consolato generale di Zurigo è stata prestata la massima assistenza ai predetti familiari sino alla loro partenza per l'Italia avvenuta il 16 luglio e in favore di essi è continuata l'opera di assistenza al loro successivo rientro in Svizzera. Le pratiche infortunistiche e previdenziali sono state prontamente avviate e vengono attentamente seguite dal consolato generale: esse prevedono, oltre ad un eventuale risarcimento dei danni, una rendita pari al 30 per cento sul guadagno annuale degli operai per le vedove ed al 20 per cento per i genitori. Per quanto riguarda le pratiche assicurative concernenti i superstiti, sono stati

esperiti i passi opportuni presso gli enti interessati.

In occasione di un recente incontro con funzionari dell'ambasciata in Berna, le autorità federali hanno tenuto ad assicurare che continua lo svolgimento delle inchieste giudiziarie ed amministrative relative alle cause della sciagura e che in questo, come in altri analoghi dolorosi casi, nulla sarà trascurato o rimarrà intentato allo scopo di accertare eventuali responsabilità.

Nel corso della riunione della commissione mista italo-svizzera prevista dall'accordo di emigrazione svoltasi, come è noto, a partire dal 23 settembre 1970, da parte italiana è stata ribadita la necessità che venga opportunamente tutelato e garantito lo stato di sicurezza in cui vengano impiegati i nostri lavoratori nella confederazione; e ciò attraverso un'azione ispirata ad una sempre più efficace, fattiva collaborazione in seno all'apposito gruppo di lavoro costituito da tecnici e da rappresentanti qualificati degli istituti italiano e svizzero di prevenzione degli infortuni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.

COCCIA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intendano intervenire immediatamente nei confronti delle società automobilistiche Lupi Galanti e Sama, che dal 1° ottobre 1970, giorno di apertura delle scuole, senza alcun preavviso, hanno soppresso le linee Vacone-Torri-Cantalupo-Poggio Mirteto e Salisano-Castel San Pietro-Bocchignano-Poggio Mirteto, da loro gestite sino al 30 settembre 1970, privando così gli alunni di ogni mezzo di trasporto pubblico e isolando letteralmente tutti questi comuni, che erano serviti da questa unica linea.

L'interrogante chiede che i ministri competenti, ravvisata la lesione gravissma degli interessi pubblici, per ragioni di ordine pubblico, adottino misure immediate e straordinarie di ripristino delle linee, per consentire la prosecuzione degli studi di centinaia di alunni e per riattivare la mobilità pubblica impedita dal grave gesto ricattatorio delle società in questione. (4-13635)

RISPOSTA. — Le imprese SAMA e Lupi e Galanti, concessionarie, rispettivamente, delle autolinee bivio Vacone-Poggio Mirteto, riservata al trasporto studenti, e dell'autolinea Monte San Giovanni-Poggio-Mirteto-Roma, il cui programma d'esercizio prevede l'effettuazione di una coppia di corse feriale tra Selisano e Poggio Mirteto, limitata al periodo scolastico, non hanno riattivato i suddetti servizi con l'apertura delle scuole.

Le suindicate imprese concessionarie hanno addotto a giustificazione del loro operato la carenza del traffico studentesco verificatosi sulle due autolinee, a seguito dell'attivazione di numerosi servizi privati, per trasporto studenti, da parte delle autorità scolastiche della zona.

Tuttavia, a seguito dell'intervento della direzione compartimentale MCTC di Roma, i due servizi sono stati ripristinati a decorrere dal 10 ottobre 1970.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

COVELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali siano gli intendimenti ed i programmi per la migliore utilizzazione degli allievi del corso superiore speciale di « microincisione » istituito con circolare n. 66 della direzione centrale per il personale, protocollo DCP/3/2/14196 in data 9 settembre 1967, e svoltosi nel triennio 1967-1970 presso l'istituto delle belle arti di Urbino.

Detto corso fu istituito con il preciso intento di provvedere alla specializzazione di « bozzettisti di francobolli » e creare così un nucleo di specialisti capaci ed idonei ad impremere un radicale rinnovamento estetico e funzionale del froncobollo italiano, quale auspicato dalla sempre crescente massa dei filatelici perché l'Italia, anche in virtù delle sue antiche tradizioni artistiche, possa tornare ad allinearsi con i paesi più progrediti ed anche per ovviare alla grave crisi del francobollo italiano da più parte denunziata, anche in campo internazionale.

E poiché ora l'amministrazione postale italiana dispone di un primo nucleo di artisti specializzati per la realizzazione di francobolli assolutamente nuovi ed originali nella loro espressione, non si comprende il motivo per cui sia stata emessa la circolare protocollo DG/7108/TP in data 22 maggio 1970 con la quale viene rivolto « invito » agli allievi del predetto corso di microincisione « per l'allestimento di bozzetti di francobolli » invito che nella sua struttura e nei suoi intendimenti si appalesa come un mezzo di frustrazione delle qualità inventive degli allievi e nello stesso tempo un sistema del tutto inadatta, anche per

ragioni pratiche, alla creazione di originali disegni artistici.

Ciò premesso e tenuto conto della spesa considerevole che l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha sostenuto per lo svolgimento del corso triennale, riconosciuto unanimemente come unico del genere nella Europa continentale, l'interrogante chiede di conoscere i motivi che ostano alla costituzione, presso gli organi centrali del dicastero, di uno studio grafico specializzato nella progettazione del francobollo e di ogni altro stampato postale, utilizzando l'esperienza acquisita ed il contributo degli allievi del predetto corso superiore speciale di microincisione. (4-13033)

RISPOSTA. — L'autorizzazione concessa ad alcuni dipendenti di questa amministrazione a frequentare il corso di microincisione, istituito dal Ministero della pubblica istruzione presso l'istituto di belle arti di Urbino, non si prefiggeva di creare degli specialisti ma soltanto di affinare e completare le capacità artistiche degli iscritti al corso stesso.

Di conseguenza l'obiettivo immediato era quello di estendere il numero dei bozzettisti di francobollo qualificati, non avendo mai ritenuto di dover procedere alla costituzione di uno studio grafico specializzato nella progettazione del francobollo.

Uno studio del genere, necessariamente composto di un cerchio chiuso di specialisti, non si addice infatti al concetto di arte e non sembra conciliarsi coll'auspicato rinnovamento estetico del francobollo italiano.

Ciò posto, non sembra che l'invito a presentare bozzetti per francobolli, rivolto anche agli allievi del corso, possa considerarsi inadatto alla creazione di originali disegni artistici; ed infatti sia agli allievi, sia agli altri disegnatori qualificati è stata lasciata la più ampia libertà di espressione.

L'estensione degli inviti ad altri candidati è stata effettuata nella convinzione che essa costituisca un mezzo proficuo per spronare, con la competitività, le doti di originalità e di inventiva degli artisti.

Il Ministro: BOSCO.

D'ANGELO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se nei confronti dell'azienda industriale Hydropress, sita in Napoli, via Nuova delle Brecce, sono stati effettuati accertamenti tributari; quali sono state le risultanze emerse da questi accertamenti e quali le determinazioni adottate. (4-12576)

RISPOSTA. — La società Hydropress - industria per la produzione di tubi di ferro - con sede legale amministrativa e stabilimento in Napoli, via Argina n. 445-*B*, è regolarmente censita presso il competente ufficio distrettuale delle imposte.

A partire dal 1960 e per la durata di dieci anni la società fruisce per i suoi redditi della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

Ciò nondimeno, l'ufficio anzidetto ha proceduto all'accertamento ed alla definizione di detti redditi per gli esercizi dal 1960 al 1965, sia pure ai soli fini dei tributi locali. Relativamente all'imposta sulle società risultano altrettanto definiti i redditi fino al 1965, mentre è tuttora in via di definizione il reddito inerente l'esercizio successivo.

Per l'esercizio sociale 1967 è stata eseguita una verifica contabile, ed ulteriori elementi sono inoltre emersi da una segnalazione del competente nucleo di polizia tributaria in seguito a verifica fiscale generale cui la società in questione è stata sottoposta nei primi mesi del corrente anno.

Nel corso di detta ultima verifica sono state anche rilevate talune irregolarità in materia di IGE, bollo e registro, con conseguente elevazione di processi verbali di accertamento e di constatazione, che risultano già trasmessi ai competenti organi amministrativi per le determinazioni del caso.

Il Ministro: PRETI.

DE' COCCI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano tempestivamente adottare di fronte alla probabile imminente approvazione negli Stati Uniti della legge, che prevede l'istituzione di contingenti di importazione per calzature e manufatti tessili, legge che potrà bloccare le esportazioni dall'Italia di tali prodotti.

L'interrogante fa presente che una situazione molto difficile potrà verificarsi particolarmente nel settore delle calzature, nel quale operano, soprattutto nelle Marche, migliaia di piccole e medie aziende destinate ad avere notevoli danni da una forte diminuzione delle vendite negli Stati Uniti. (4-13068)

RISPOSTA. — I problemi posti alle nostre industrie tessili e calzaturiere dalla tendenza protezionistica attualmente sviluppatasi negli Stati Uniti, sono seguiti con costante attenzione da parte del Governo italiano sul piano bilaterale e in sede CEE.

In sede bilaterale, come già fatto presente in occasione di risposta a interrogazione di contenuto analogo a quello alla quale si risponde, non si è mancato di rinnovare con le autorità americane l'espressione della viva preoccupazione italiana per i pericoli connessi con l'evoluzione protezionistica degli Stati Uniti ed in particolare è stata diretta dal ministro per il commercio con l'estero al segretario del commercio americano una comunicazione scritta nell'intento anche di mettere in evidenza i maggiori danni che deriverebbero alle esportazioni italiane dalle misure restrittive in corso di esame.

Nel contempo, sempre in relazione al noto progetto di legge Mills, si sono adottate particolari misure in difesa delle nostre esportazioni negli Stati Uniti d'America in accordo con le associazioni di categoria competenti per i due principali settori minacciati di contingentamento – tessili e calzature – con gli ambienti americani interessati ad uno sviluppo delle nostre esportazioni ed in genere al perseguimento di una politica commerciale non protezionistica.

Il Ministero del commercio con l'estero ha, inoltre, dato corso a varie iniziative promozionali, in vista anche del possibile incremento dei nostri traffici di esportazione verso altri mercati.

Infine, si sottolinea che il ministro Moro ha ultimamente richiamato la personale attenzione dei responsabili americani ai più alti livelli circa le nostre preoccupazioni sull'argomento.

D'altra parte anche in sede CEE si sta svolgendo un'azione diretta ad evitare che i rapporti commerciali tra gli Stati Uniti da un lato e la CEE dall'altro vengano danneggiati da provvedimenti di carattere restrittivo, particolarmente nei settori tessili e delle calzature, attualmente all'esame del congresso degli Stati Uniti.

La protezione dei nostri rilevanti interessi, di carattere economico e sociale, nei due settori indicati, ha già formato oggetto di iniziative della Comunità economica europea e di incontri fra i rappresentanti del governo degli Stati Uniti e della commissione della CEE. Incontri di carattere multilaterale sono anche programmati in sede GATT. Un incontro ufficioso quadripartito (CEE, USA, Giappone, Gran Bretagna) ha avuto luogo in sede GATT il 31 luglio 1970.

La sessione del 29 settembre 1970 del Consiglio dei ministri della CEE ha esaminato i problemi derivanti dal progetto legislativo americano e, anche a seguito dell'azione svolta dalla delegazione italiana, presieduta dal Sottosegretario Pedini, i governi membri hanno riconosciuto, sia pure con diversa accentuazione, le implicazioni negative delle progettate misure americane e che non esistono obiezioni di principio alla continuazione delle convenzioni di Ginevra. In conseguenza il commissario Dahrendorf ha svolto nella metà del corrente mese di ottobre sondaggi al riguardo a Washington.

Il Governo mentre assicura che continuerà a svolgere con ogni impegno tutte le azioni che si riveleranno opportune, si augura che possa essere salvaguardata la libertà degli scambi fra gli Stati Uniti e la Comunità economica europea, senza dover ricorrere a contromisure che metterebbero in moto una spirale protezionistica nel commercio mondiale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: PEDINI.

DEGAN. — *Ai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia, che le proposte di direttive della commissione della CEE al Consiglio dei ministri per la attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di architettura contengono indicazioni che determinerebbero la estromissione degli ingegneri italiani da tale tipo di attività.

Si chiede quale azione il Governo intenda svolgere per evitare che in sede comunitaria vengano varate prescrizioni in totale contraddizione con la situazione di diritto e di fatto che vi è nel nostro paese, con grave danno non soltanto della categoria degli ingegneri, ma anche della stessa comunità nazionale. (4-12018)

RISPOSTA. — Da tempo sono in discussione, in sede di Consiglio delle Comunità economiche europee, gli schemi di tre direttive elaborata dall'apposita commissione, tendenti alla soppressione delle restrizioni al riconoscimento dei diplomi ed alle misure transitorie in materia di esercizio professionale delle attività di architettura.

Sulla base delle norme vigenti nell'ordinamento italiano, gli esperti italiani, che partecipano ai lavori di rielaborazione dei progetti di direttive, hanno ritenuto di sostenere il punto di vista dei nostri ingegneri ed attualmente sembra probabile che venga accolta tale tesi ispirantesi alle richieste della predetta categoria professionale; la stessa

commissione, sensibilizzata all'importanza del problema e dei suoi riflessi interni, ha ritenuto di formulare alcune proposte per una soluzione in tal senso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: PEDINI.

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere quali iniziative abbia assunto per sollecitare le competenti autorità elvetiche a ripartire la somma di 1 milione di franchi svizzeri fra i superstiti delle vittime della tragedia di Mattmark ancora disponibili su un totale di 3,2 milioni di franchi svizzeri raccolti.

Tale passo sarebbe più che giustificato se si pensa che sono trascorsi oltre cinque anni dal giorno in cui una enorme valanga si abbatteva su un cantiere di alta montagna, provocando la morte di 59 lavoratori italiani.

(4-13453)

RISPOSTA. — La Fondazione svizzera di Mattmark è stata istituita il 29 ottobre 1965 nell'intento di venire in aiuto alle vittime della catastrofe distribuendo in maniera « equa e giudiziosa » i fondi a suo tempo raccolti a seguito delle sottoscrizioni aperte nella tragica occasione. I promotori del fondo sono: il Cantone del Vallese, la Croce rossa svizzera, i sindacati svizzeri socialista e cristiano, la Electro-Watt, proprietaria delle opere idroelettriche di Mattmark, e l'ambasciata d'Italia a Berna. Presiede il fondo il presidente del Consiglio di Stato del Vallese, signor Marius Lampert, e ne è vicepresidente il signor Ernst de Roten, membro del consiglio stesso. Il ministro consigliere per l'emigrazione presso l'ambasciata d'Italia in Berna nonché il console generale in Losanna, in qualità di membri del consiglio, hanno partecipato alle sue periodiche sedute.

Come è dato di rilevare dai verbali delle varie sedute, la fondazione ha concesso sussidi per 2.311.650 franchi svizzeri e dispone di un residuo cassa di circa 1.259.791 franchi svizzeri. I criteri di gestione e le personalità che costituiscono il consiglio della fondazione non hanno mai dato motivo all'ambasciata di Berna di muovere critiche o rilievi di sorta. D'altra parte, gli scopi di assistenza che la fondazione si ripromette non sono certo esauriti: in effetti le necessità assistenziali si rivelano assai spesso con l'andare degli anni, ad esempio a mano a mano che i familiari delle vittime avanzano nella vita, nella carriera scolastica, oppure in occasione di situazioni nuove, imprevedibili. Sarebbe bene quindi in tali eventualità che i predetti possano trovare adeguate fonti di sostegno.

Sulla base delle considerazioni precedenti non sembra pertanto opportuno sollecitare una affrettata e definitiva distribuzione delle somme ancora a disposizione della fondazione stessa.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali interventi intendano svolgere presso la presidenza dell'INAIL perché, revocando le illegittime disposizioni restrittive impartite, provveda sollecitamente, in applicazione delle vigenti disposizioni, alla corresponsione ai tecnici di radiologia addetti ai propri gabinetti radiologici della indennità di rischio da radiazioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 416, e delle altre indennità di rischio già godute, la cui cumulabilità per i dipendenti da enti diversi da quelli statali non è vietata da alcuna norma di legge.

Desidera, inoltre, sapere se risponda a verità che il Ministero della sanità sarebbe intervenuto presso l'INAIL invitandolo a recedere dal proprio atteggiamento negativo; senza che questo abbia ritenuto di uniformarsi all'avviso espresso dal citato Ministero.

(4-12364)

RISPOSTA. — Fin dal 16 aprile 1969, con lettera circolare n. 135143/VIII, questo Ministero precisò agli enti mutuo-previdenziali vigilati le modalità di uniforme applicazione delle norme di legge sui ruoli e sul trattamento dei tecnici di radiologia medica.

In tale occasione venne fatta però riserva di ulteriori istruzioni sulla questione della cumulabilità dell'indennità di rischio spettante al tecnici di radiologia in base alla legge 28 marzo 1968, n. 416, con altri assegni già fruiti dai medesimi per la natura tecnica della loro mansione.

Dopo opportuno concerto con i Ministeri del tesoro e della sanità, tale riserva è stata sciolta, nel senso di consentire, a favore dei tecnici di radiologia dipendenti dagli enti mutuo-previdenziali, il cumulo dell'indennità di rischio con l'indennità tecnica da tempo percepita dallo stesso personale in base a specifica norma regolamentare.

Istruzioni definitive in tal senso sono state impartite a tutti gli enti vigilati, e quindi anche all'INAIL che ha attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1968, l'indennità in questione nella misura definitiva di lire 30 mila con la corresponsione degli arretrati al personale avente diritto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

DE MARZIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se il Governo abbia esaminato le aspirazioni del personale addetto alle istituzioni culturali all'estero, in ordine ai rapporti contrattuali, previdenziali e finanziari.

Per sapere, altresì, se la questione di detto personale impiegatizio e subalterno possa essere risolta in analogia con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, articoli 152-167 per il personale delle ambasciate e dei consolati. (4-12645)

RISPOSTA. — La legge base (testo unico 12 febbraio 1940, n. 740) regola congiuntamente l'ordinamento delle scuole e delle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero, espressamente menzionando fra queste ultime gli istituti italiani di cultura. Ciò che differenzia, a norma di legge, gli istituti italiani di cultura dalle scuole italiane all'estero, a parte la loro tipica finalità istituzionale, è una speciale organizzazione interna, regolata da appositi statuti approvati con decreto interministeriale (articolo 12 del testo unico citato).

Per quanto riguarda l'assunzione di docenti fuori ruolo, va tenuto presente che il maggior numero di essi prestano la loro opera nelle scuole italiane all'estero e – tranne nei rarissimi casi in cui le scuole stesse hanno una natura giuridica atipica per limiti posti dalle autorità del luogo – sono assunti con contratto a tempo determinato. Vi sono poi altre categorie di docenti, lettori e non lettori, il cui *status* dipende dalle situazioni politico-giuridiche locali, dagli accordi culturali e da condizioni di reciprocità con il paese straniero.

In considerazione appunto di tale diversissimo impiego, il legislatore ha previsto la possibilità di incarichi a condizioni che possono essere diverse da paese a paese. Dalla differenza delle pretazioni può derivare anche una diversità del trattamento economico. Va comunque tenuto presente che in genere non si tratta di docenti inviati dall'Italia – come sono quello di ruolo – ma assunti sul posto.

Quanto al personale impiegatizio e subalterno, che può essere di nazionalità italiana o straniera, e che presta soprattutto servizio presso gli istituti di cultura, la fonte normativa che regola il rapporto di impiego è lo Statuto generale degli istituti di cultura (previsto dal citato articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940) che è stato approvato con decreto interministeriale 24 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1950. Secondo tale statuto, il personale è assunto sul posto in relazione alle effettive necessità dell'istituto e previa autorizzazione del MAE; ed è retribuito sui fondi dell'istituto (che in parte provengono da contributi statali in parte da percezioni locali) « in misura non superiore a quella media concessa al personale delle corrispondenti istituzioni del luogo che esplichi mansioni analoghe ».

Quanto alle provvidenze accessorie, esse rientrano nel compenso mensile, in quanto tale compenso è commisurato a quello percepito dall'analogo personale delle istituzioni straniere che svolgono la stessa attività. Per fare un esempio: gli impiegati dell'istituto di cultura di New York, molti dei quali sono di nazionalità americana, ricevono un trattamento non inferiore a quello che riceverebbero se fossero impiegati in una analoga istituzione americana.

Per le assicurazioni sociali, il Ministero degli affari esteri – non essendo finora riuscito nell'intento di ottenere la copertura da parte dell'ENPAS – ha dato disposizioni affinché si provvedesse al riguardo mediante iscrizione agli enti o istituti assicurativi locoli: in moltissime sedi tale forma è già in atto; nelle altre si provvederà prossimamente. Continuerà comunque da parte del Ministero degli esteri l'azione per cercare di ottenere che l'ENPAS estenda le sue provvidenze anche al personale in questione.

Non si manca comunque di seguire molto attentamente il problema in esame e di considerare ogni possibile misura per garantire al personale di cui si tratta il trattamento più equo, cercando di eliminare altresì eventuali sperequazioni.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

DI MARINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia vero che abbia emanato una circolare con la quale si danno istruzioni

ai prefetti affinché le supplenze e reggenze al posto di segretari generali dei comuni non siano affidate ai vicesegretari e quali siano i motivi di tale circolare che appare in contrasto con le leggi vigenti. (4-13576)

RISPOSTA. — Con recente circolare in data 4 settembre 1970, al fine di ottenere uniformità di indirizzo, sono stati forniti ai prefetti chiarimenti e delucidazioni circa l'applicazione delle norme che disciplinano le supplenze dei segretari comunali assenti o impediti e la reggenza delle segreterie vacanti.

Con tale circolare non è stato fatto divieto, in alcun modo, ai prefetti, di conferire gli appositi incarichi, secondo la loro competenza, ai vicesegretari comunali.

Si soggiunge, che il conferimento degli incarichi di supplenza o di reggenza di segreterie generali, appartenenti cioè a comuni o province delle classi prima e seconda, rientra nella competenza del Ministero dell'interno e, pertanto, non sussisteva alcun motivo per impartire ai prefetti istruzioni su materia esclusa alla loro competenza.

Il Ministro: RESTIVO.

FERIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali motivi impediscano la sollecita emissione dei decreti di nomina e promozione ad ordinari di ruolo di numerosi insegnanti già nominati a suo tempo straordinari di ruolo e tuttora in attesa dei citati decreti dopo che da alcuni anni hanno già ultimato il richiesto periodo di prova. Sottolineato che la cosa è gravemente pregiudizievole, sotto gli aspetti, per gli interessati, nel sollecitare l'emissione dei decreti di cui sopra, si chiede inoltre quali urgenti provvedimenti s'intendano assumere per ovviare al grave inconveniente. (4-10873)

RISPOSTA. — Il ritardo con il quale vengono emessi i decreti di promozione a ordinario per i professori medi è stato determinato da una serie di difficoltà obiettive.

Infatti, a parte l'ingente numero di provvedimenti da adottare, va considerato che non sempre i presidi compilano puntualmente le relazioni sull'esito della prova degli insegnanti; relazioni indispensabili ai fini della emanazione dei decreti e che debbono essere allegate ai provvedimenti medesimi non appena i professori hanno completato il prescritto periodo di servizio senza contare la complessità delle singole posizioni di stato dei vari docenti e la situazione dei vari uffici ministeriali i quali, con le dotazioni organiche risalenti ormai al 1961, debbono far fronte alla maggiore mole di lavoro che, specie in questi ultimi anni, è andato sempre più aumentando in relazione alla espansione della scuola italiana.

Si fa presente che, per ovviare ai ritardi in questione, con decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 (convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 578) la materia è stata decentrata alla competenza dei provveditori agli studi i quali, dovendo provvedere alla decretazione per la ricostruzione delle carriere, nella medesima occasione potranno provvedere, con un unico decreto, senza ulteriore aggravio di lavoro, alla promozione degli insegnanti in parola.

Il Ministro: MISASI.

FERIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda al vero che, in dispregio alle presenti disposizioni di legge, codesto Ministero, con telegramma a firma Caporaso, abbia autorizzato il preside della scuola media Alessandro Manzoni di Reggio Emilia, a far presenziare agli scrutini finali, giovani universitari che durante l'anno scolastico hanno esercitato presso lo istituto stesso un'attività di doposcuola per una parziale assistenza agli alunni.

Per quanto ciò appaia inammissibile, qualora l'autorità ministeriale avesse ugualmente autorizzato questo illecito, si chiede che venga ripristinata e fatta rispettare la legge affinché gli scrutini presso la suddetta scuola siano espletati secondo le norme in vigore.

Tutto ciò al fine di ridare prestigio e dignità al corpo insegnanti, gravemente offeso da siffatti sistemi. (4-12462)

RISPOSTA. — L'autorizzazione ad alcuni animatori di doposcuola a partecipare agli scrutini non doveva intendersi come atto tendente a modificare la composizione dei consigli di classe ma solo un esperimento per verificare maggiormente il profitto tratto dagli alunni nel doposcuola. Comunque, gli scrutini finali presso la scuola media Alessandro Manzoni di Reggio Emilia si sono svolti senza la partecipazione dei suddetti « animatori ».

Il Ministro: MISASI.

FINELLI E VECCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

1) in data 14 settembre 1970 la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena ha disposto la chiusura dell'ufficio postale di Montalto di Montese;

2) in spregio alle più elementari norme di corretta gestione democratica dei pubblici servizi ha proceduto senza la benché minima consultazione ed informazione della popolazione e delle stesse rappresentanze elettive locali;

3) tale burocratico e borbonico comportamento ha ancor più irritato gli utenti offesi nella loro dignità di cittadini;

4) l'ufficio postale serviva due frazioni, Montalto e Semelano, distanti rispettivamente dal capoluogo Montese chilometri 18 e 16 e dal centro di Zocca chilometri 13 e 12;

5) tali frazioni non hanno coi centri richiamati, i soli dotati di ufficio postale, alcun collegamento di corriere od altro servizio pubblico;

6) gli abitanti delle due frazioni sono 367 con ben 93 pensionati;

7) il disagio fisico ed economico degli anziani per la riscossione della pensione è facilmente intuibile;

8) le ragioni di economia di amministrazione addotte a giustificazione del provvedimento creano, in un servizio di fondamentale importanza, categorie di cittadini diversamente trattate quando principio fondamentale dovrebbe essere quello di offrire ad ogni cittadino lo stesso *standard* di servizi;

9) provvedimenti di tal genere provocano ed accelerano l'ulteriore degradazione delle condizioni di vita di aree depresse quali quella dell'Appennino modenese – quali provvedimenti intenda adottare perché in futuro, di fronte ad orientamenti del genere, sia assicurata nel momento delle decisioni la diretta partecipazione delle popolazioni locali anche attraverso le istanze elettive e perché, anche adottando metri diversi di valutazione della validità degli uffici a seconda delle zone, sia assicurato a tutti i cittadini lo stesso servizio e che cosa intenda fare perché le popolazioni di Montalto e Semelano, per il servizio postale, non siano gettate indietro di decenni. (4-13393)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, prima di adottare un provvedimento di soppressione di un ufficio postale, procede ad un approfondito esame di un complesso di elementi di giudizio di natura tecnica ed ambientale al fine di accertare se il mantenimento dell'ufficio nella località considerata sia giustificato o meno da effettive, obiettive esigenze dei servizi postali e della popolazione interessata.

Gli stessi criteri sono stati seguiti quando si è trattato di esaminare la posizione della agenzia postale di Montalto, alla cui soppressione si è pervenuti dopo che i risultati di un apposito sopralluogo ispettivo avevano confermato i dati che erano stati rilevati dagli atti di ufficio dai competenti organi ministeriali circa la limitata entità del traffico svolto da quella agenzia e l'antieconomicità del suo mantenimento in esercizio.

Da tale sopralluogo è emerso che da una popolazione di appena 392 abitanti, dei quali buona parte si reca, per motivi di lavoro, soprattutto nei giorni di mercato, a Montese ed a Zocca, dove hanno sede attrezzati ed efficienti uffici postali, derivava all'agenzia in parola un volume di lavoro pari a circa 59 minuti di attività lavorativa al giorno, della quale il 55 per cento per i servizi di postalettere, il 24 per cento per quelli a danaro, il 2 per cento per il servizio telegrafico ed il 19 per cento per il pagamento delle pensioni.

Il Ministro: BOSCO.

FOSCARINI, GUGLIELMINO, DAMICO E PIRASTU. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la compagnia di bandiera Alitalia, nel volgere di un anno:

1) ha eliminato il servizio gratuito di autobus da Roma all'aeroporto di Fiumicino e viceversa, costringendo i viaggiatori a pagare alla SARO lire 800 a corsa;

2) ha istituito la prenotazione, previo pagamento di lire mile per ogni biglietto emesso, che non vengono restituite neanche quando il passeggero effettua il volo nel giorno e nell'ora con l'aeromobile prenotato;

3) ha introdotto una penale pari al 15 per cento del valore del biglietto, nel caso in cui non sia data disdetta entro 24 ore dall'orario di partenza dell'aeromobile prenotato;

4) ha eliminato il biglietto di andata e ritorno e quello con scalo intermedio, esigendo il pagamento della quota fissa di lire 600 per ogni biglietto emesso e conseguente aumento dell'IGE;

5) ha soppresso – per voli nazionali – alcuni servizi precedentemente resi a passeg-

geri (colazione, pranzo, cena, carta per scrivere, ecc.).

Se ritenga che tutto ciò, pur essendo apparentemente rimasto invariato il prezzo del biglietto, non costituisca per gli utenti – e specialmente nei tratti brevi – un effettivo notevole aumento del costo del viaggio.

Per conoscere se le condizioni attuate dall'Alitalia sono state preventivamente concordate con il Ministero dei trasporti e della aviazione civile e per sapere infine quali urgenti provvedimenti il ministro intenda adottare per eliminare il diffuso crescente malcontento degli utenti. (4-12514)

RISPOSTA. — Il pagamento del trasporto in autobus dal *terminal* dell'Alitalia a Fiumicino va messo in relazione con la recente istituzione di un servizio pubblico di linea sulla stessa relazione.

Infatti l'articolo 14 della convenzione stipulata tra il Ministero della difesa e la società esonera espressamente l'Alitalia dall'obbligo di assicurare i collegamenti fra gli aeroporti ed i centri urbani nel caso in cui tali comunicazioni siano assicurate da mezzi pubblici efficienti.

L'obbligo del pagamento della prenotazione, in vigore dal 1° giugno sui servizi nazionali, tende a dare alla prenotazione stessa un valore di impegno serio per la società e per i passeggeri che ne facciano richiesta.

La gratuità della prenotazione dava, infatti, origine ad una serie di inconvenienti, quali le prenotazioni multiple o non cancellate in tempo, che si ripercuotevano negativamente sugli stessi utenti del trasporto aereo. Infatti a molti passeggeri che ne facevano richiesta non poteva essere data conferma della prenotazione perché il volo risultava completo mentre, in realtà, al momento della partenza frequentemente risultavano molti posti disponibili.

Con il pagamento della prenotazione i passeggeri sono, invece, indotti a valutarne più attentamente l'importanza, assumendo nei confronti della stessa un impegno più preciso e definitivo.

La trattenuta di cui è prevista l'applicazione in caso di mancata partenza del passeggero sul volo prenotato, è stata istituita per garantire un corretto uso della prenotazione, cioè per indurre i passeggeri, che non intendano più utilizzare la prenotazione, a cancellarla in tempo utile per rendere disponibile il posto per altri clienti.

Si fa presente inoltre che l'importo della trattenuta è stato recentemente ridotto dal 15 per cento al 10 per cento dell'importo del biglietto.

Il pasto è stato abolito sull'intera rete nazionale a causa della velocità degli aerei impiegati e della conseguente riduzione dei tempi di volo.

Questo provvedimento, d'altronde, risulta largamente adottato anche all'estero dalle compagnie che effettuano esclusivamente voli nazionali.

Non si condivide l'opinione, infine che il nuovo sistema tariffario nazionale, comporti, in termini globali, un aumento del costo del viaggio aereo.

A fronte del pagamento della prenotazione, infatti, il nuovo sistema consente, a chi non prenota, di beneficiare di una tariffa ridotta che nella generalità dei casi risulta inferiore alle precedenti tariffe.

Ulteriori riduzioni sono rappresentate dalle tariffe notturne e dalle particolari facilitazioni per i nuclei familiari che viaggino sui servizi notturni.

Premesso che i provvedimenti suindicati sono stati preventivamente approvati da questo Ministero, si assicura che saranno valutate attentamente le conseguenze prodotte dal nuovo sistema tariffario per eliminare gli eventuali inconvenienti che si saranno manifestati.

Il Ministro: VIGLIANESI.

FRACANZANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali prese di posizione intenda assumere e quali conseguenti tempestivi passi intenda intraprendere di fronte alla notizia della grave decisione presa dagli USA di effettuare l'immersione nell'oceano Atlantico, a 400 chilometri dalla costa, di 418 recipienti di cemento ed acciaio contenenti ciascuno 30 razzi di gas nervino.

Come è noto la decisione USA ha già determinato anche una esplicita presa di posizione del segretario generale dell'ONU. U-Thant afferma che non vi sono prove che la citata immersione di recipienti contenenti gas nervino non provochi effetti dannosi, tanto più che non essendo stato tale gas mai usato in guerra, non vi è assolutamente modo di prevederne l'effetto a lungo termine.

Il segretario dell'ONU, rileva inoltre come la citata operazione di immersione avverrebbe in acque internazionali e violerebbe anche una risoluzione sul fondo oceanico approvata dalla

Assemblea generale dell'ONU nel 1967, e ancora la convenzione ginevrina del 1958 sull'alto mare. (4-13073)

RISPOSTA. — In merito all'affondamento, effettuato il 19 agosto 1970 in oceano Atlantico da parte dell'esercito degli Stati Uniti, di un ingente quantitativo di gas nervino ricordo che il Governo, facendosi interprete di diffuse legittime preoccupazioni circa gli effetti della immersione di detto gas nervino sull'ambiente marino, ebbe ad impartire istruzioni al nostro rappresentante alla V sessione del comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici del fondo marino di sollecitare precisazioni da parte americana sulle misure prese per tutelare l'integrità della zona interessata.

L'ambasciatore Vinci sollevò l'argomento anche in sede di comitato, invitando la delegazione americana a fornire gli opportuni chiarimenti.

Nella sua risposta il delegato americano assicurò che la questione era stata lungamente studiata dall'accademia americana delle scienze e che la distruzione del gas, avvenendo alla profondità di 5 mila metri ed interessando un volume di un miglio cubico di acqua, avrebbe avuto effetti assai limitati nel tempo e nello spazio e non avrebbe comportato il minimo rischio né diretto né indiretto per la vita umana. Confermò, altresì, che gli Stati Uniti si sarebbero astenuti in futuro dal ricorrere ulteriormente a questo sistema in quanto si sarebbero potuti avvalere di nuovi procedimenti – non utilizzabili in quella circostanza per mancanza di tempo e per motivi tecnici – che realizzeranno la distruzione dei gas senza ricorrere alla loro immersione in mare.

Successivamente il comitato adottò all'unanimità una dichiarazione nella quale prese atto delle assicurazioni fornite dal rappresentante americano in proposito e rinnovò a tutti gli Stati l'invito ad astenersi dallo scaricare in mare materiali tossici, scorie radioattive o di qualsiasi altro genere che possano recare danno all'ambiente marino.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

FRANCHI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a loro conoscenza il fatto che una parte cospicua dei fondi raccolti in favore dei superstiti delle vittime della tragedia di Mattmark del 30 agosto 1965 che provocò la morte di 59 operai italiani non è stata ancora distribuita e che il presidente della fondazione Mattmark ha recentemente dichiarato che restano ancora da distribuire ben 150 milioni di lire e per conoscere quali iniziative intendano prendere al riguardo. (4-12895)

RISPOSTA. — La fondazione svizzera di Mattmark è stata istituita il 29 ottobre 1965 nell'intento di venire in aiuto alle vittime della catastrofe distribuendo in maniera « equa e giudiziosa » i fondi a suo tempo raccolti a seguito delle sottoscrizioni aperte nella tragica occasione. I promotori del fondo sono: il Cantone del Vallese, la Croce rossa svizzera, i sindacati svizzeri socialista e cristiano, la Electro-Watt, proprietaria delle opere idroelettriche di Mattmark, e l'ambasciata d'Italia a Berna. Presiede il fondo il presidente del consiglio di Stato della Vallese, Marius Lampera, e ne è vicepresidente il signor Ernst de Roten, membro del consiglio stesso. Il ministro consigliere per l'emigrazione presso l'ambasciata d'Italia in Berna nonché il console generale in Losanna, in qualità di membri del Consiglio, hanno partecipato alle sue periodiche sedute.

Come è dato di rilevare dai verbali delle varie sedute, la Fondazione ha concesso sussidi per 2.311.650 franchi svizzeri e dispone di un residuo cassa di circa 1.259.791 franchi svizzeri. I criteri di gestione e le personalità che costituiscono il consiglio della Fondazione non hanno mai dato motivo all'ambasciata di Berna di muovere critiche o rilievi di sorta. D'altra parte, gli scopi di assistenza che la Fondazione si ripromette non sono certo esauriti: in effetti le necessità assistenziali si rilevano assai spesso con l'andar degli anni, ad esempio a mano a mano che i familiari delle vittime avanzano nella vita, nella carriera scolastica, oppure in occasioni di situazioni nuove, imprevedibili. Sarebbe bene quindi in tali eventualità che i predetti possano trovare adeguati fonti di sostegno.

Sulla base delle considerazioni precedenti non sembra pertanto opportuno sollecitare una affrettata e definitiva distribuzione delle somme ancora a disposizione della fondazione stessa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di dover studiare attraverso gli organi competenti

il modo di non esporre a inutili sacrifici i professori delle scuole secondarie che, vincitori di un concorso a cattedre, appena entrati in ruolo sono nella quasi totalità inviati nelle sedi più lontane e disagiate, mentre nel contempo di questa situazione si avvantaggiano quelli che non sono di ruolo e che possono così rimanere tranquillamente nelle sedi più comode.

Sempre con riferimento ai professori di ruolo chiede se ritenga che una maggiore sollecitudine vada applicata circa la regolarizzazione della posizione giuridica e della retribuzione.

È purtroppo, infatti, « normale » che un insegnante, appena vinto un concorso sia immobilizzato per anni nella posizione di « neovincitore » « straordinario in prova » e nella retribuzione iniziale cioè quella minima. (4-11312)

RISPOSTA. — L'inconveniente segnalato può ritenersi superato dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 (convertito in legge 26 luglio 1970, n. 571), con il quale viene prevista, ai fini dell'impiego del personale insegnante di ruolo e non di ruolo, la costituzione di posti di insegnamento anche con le ore di insegnamento disponibili nelle classi che non concorrono a formare corsi completi.

Per quanto riguarda il ritardo con il quale vengono emessi i decreti di promozione ad ordinario per i professori medi, si fa presente che il ritardo medesimo è stato determinato da una serie di difficoltà obiettive. Infatti, a parte l'ingente numero di provvedimenti da adottare, va considerato che non sempre i presidi compilano puntualmente le relazioni sull'esito della prova degli insegnanti; relazioni indispensabili ai fini della emanazione dei decreti e che debbono essere allegate ai provvedimenti medesimi non appena i professori hanno, completato il prescritto periodo di servizio; senza contare la complessità delle singole posizioni di stato dei vari docenti e la situazione dei vari uffici ministeriali i quali, con le dotazioni organiche risalenti ormai al 1961, debbono far fronte alla maggior mole di lavoro che, specie in questi ultimi anni è andata sempre più aumentando in relazione alla espansione della scuola italiana.

Si fa presente altresì che, per ovviare ai ritardi in questione, con decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 (convertito con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 578), la materia è stata decentrata alla competenza dei provveditori agli studi i quali, dovendo provvedere alla decretazione per la ricostruzione delle carriere, nella medesima occasione potranno provvedere, con un unico decreto, senza ulteriore aggravio di lavoro, alla promozione degli insegnanti in parola.

Il Ministro: MISASI.

GIOMO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi dei cronici ritardi degli aeromobili in servizio sui percorsi interni nazionali, ritardi che talvolta superano il tempo occorrente a percorrere in treno o in macchina gli stessi percorsi.

A parte le ragioni di forza maggiore che evidentemente possono provocare talora tali ritardi, sembra all'interrogante che i persistenti aumenti di tempo e le lunghe attese pongano i viaggiatori a riconsiderare la maggiore sicurezza di qualsiasi trasporto terrestre anche in relazione alle migliorate percorrenze stradali e ferroviarie e a far preferire questi ultimi mezzi come più sicuri e più veloci a tutto scapito della compagnia di bandiera che potrebbe veder diminuito fra non molto il numero dei suoi viaggiatori.

L'interrogante chiede se il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile abbia allo studio un concreto programma perché la concorrenza della strada e della ferrovia non metta in crisi i servizi dell'aviazione civile sui percorsi nazionali. (4-12592)

RISPOSTA. — I disservizi lamentati dipendono essenzialmente dal notevole incremento del traffico aereo registratisi negli ultimi anni, con l'istituzione di nuove linee e l'aumento del numero degli aeromobili impiegati, e dalla conseguente inadeguatezza delle strutture aeroportuali esistenti.

Per far fronte alla situazione creatasi sono stati impostati, ed in parte sono in via di attuazione, lavori di potenziamento e di ammodernamento dei principali aeroporti.

Si ricordano, ad esempio, i lavori in corso presso l'aeroporto di Fiumicino per l'ampliamento dell'attuale aerostazione internazionale e per la costruzione di una terza pista e quelli in programma per l'aeroporto di Milano-Malpensa che prevedono la costruzione di nuove aerostazioni merci e passeggeri e di un'altra pista.

Si può legittimamente supporre che il graduale adeguamento delle strutture aeroportuali ed il costante impegno di questa am-

ministrazione nel seguire attentamente la situazione in tale settore porranno il mezzo aereo perfettamente in grado di assolvere la sua funzione nel quadro del sistema delle comunicazioni nel nostro paese.

Il Ministro: VIGLIANESI.

GIORDANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che lavori di sterramento nella città di Novara, per opere pubbliche e per fondazione di edifici privati, hanno portato in luce interessanti resti archeologici dell'epoca romana (un tratto di muro romano annoverabile tra i più interessanti dell'Italia settentrionale, resti di case romane con pavimentazione a mosaico e mura intatte) e una intera fossa comune di guerrieri (con suppellettile annessa), probabilmente appartenenti ad un popolo barbaro caduti durante l'assedio della città, quando era *municipium.*

Per sapere in particolare se sia al corrente che i resti della interessante fossa comune di guerrieri sembra siano stati distrutti e confusi ai detriti dell'opera di sterramento, senza possibilità di recupero degli interessanti reperti; che il muro romano e le pavimentazioni romane non hanno ancora attirato l'attenzione delle pubbliche autorità locali e regionali e tanto meno l'impegno delle medesime per la salvezza dei resti archeologici in questione.

Per sapere quali provvedimenti intenda adottare affinché vengano salvati i resti archeologici dell'epoca romana, pur nella architettura degli edifici moderni costruendi, e quali norme sicuramente eseguibili intenda emanare per evitare che i direttori di pubblici e privati lavori procedano alla distruzione di reperti storici quando in essi si imbattano durante le opere di sterramento; in particolare con quali provvedimenti intenda far promuovere interventi protettivi a vantaggio del muro romano suddetto. (4-12725)

RISPOSTA. — Premesso che viene seguita con attenzione la questione dei ritrovamenti archeologici e che già sono stati inviati due ispettori centrali a Novara per l'esame sopralluogo dei rinvenimenti, si fa presente che si stanno studiando i provvedimenti più opportuni per la migliore tutela dell'importante tratto di mura romane e degli altri ruderi venuti alla luce.

Il Ministro: MISASI.

IANNIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere ai fini del riconoscimento delle eventuali infermità contratte in servizio e per causa di servizio dagli impiegati civili della difesa, dettagliatamente, quali siano gli organismi sanitari militari che hanno il compito di accertare tali infermità, ed in base a quali leggi essi operino.

Per conoscere se il collegio medico-legale della direzione generale di sanità militare rientra anch'esso in detti organismi, e nella affermativa, in base a quale legge.

Inoltre chiede di conoscere se l'impiegato può avvalersi, in materia di riconoscimento d'infermità della facoltà di farsi assistere dal suo medico di fiducia (articoli 32 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686), presso detti organismi ed in particolare anche presso il collegio medico-legale. (4-13588)

RISPOSTA. — Gli organi sanitari militari competenti ad accertare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta da un dipendente civile della difesa sono le commissioni mediche di primo e secondo grado costituite secondo le modalità previste dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, modificata col decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, e dal relativo regolamento di esecuzione contenuto nel regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024.

Fra i citati organi sanitari non è compreso il collegio medico-legale, organo consultivo del quale si avvalgono non solo l'amministrazione centrale della difesa, ma anche la Corte dei conti ed altri enti dello Stato.

Quanto all'ultimo quesito, si fa presente che l'impiegato ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia in sede di accertamenti sanitari svolti presso le commissioni di prima e seconda istanza (articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 686). Tale facoltà non è prevista nel caso in cui l'amministrazione ritenga di chiedere pareri del collegio medico-legale.

Il Ministro: TANASSI.

INGRAO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la situazione dei municipi di Latina, di Fondi e dell'amministrazione provinciale di Latina, i cui consigli sono stati posti nella impossibilità di eleggere i propri organi, essendo completamente paralizzati dai

contrasti e dagli intrighi in atto nei partiti di centro-sinistra.

L'interrogante domanda, inoltre, di conoscere se i consigli suddetti saranno convocati a breve scadenza, in considerazione anche dell'urgenza con cui si presentano in questo momento in tutta la zona industriale i problemi dell'occupazione, della difesa dei salari e degli stipendi, dell'avvio delle riforme e domandano altresì se sia nota la particolare ed abnorme situazione del municipio di Itri dove da oltre un anno non si convoca il consiglio comunale mentre resta in carica un sindaco privo di maggioranza di cui sono state richieste le dimissioni. (4-13386)

RISPOSTA. — Circa la segnalata situazione politico-amministrativa dei comuni di Latina e Fondi e dell'amministrazione provinciale di Latina, i cui consigli sono stati rinnovati nelle ultime consultazioni elettorali del 7 giugno 1970, si comunica quanto segue.

Il consiglio comunale di Latina, riunitosi il 7 agosto 1970, con deliberazione n 95 ha proceduto alla sola convalida dei consiglieri eletti, rimandando ad una successiva seduta gli ulteriori adempimenti. Il 4 ottobre, la giunta comunale in carica ha deliberato la convocazione del consiglio per il giorno 14 ottobre e, in tale data, l'organo consiliare ha proceduto alla nomina del sindaco, confermando quello uscente, e dei componenti la giunta municipale.

Il consiglio comunale di Fondi, riunitosi in data 3 ottobre, ha proceduto alla convalida dei consiglieri eletti.

In data 10 ottobre, poi, lo stesso consiglio ha eletto sia il sindaco sia la giunta.

Per quanto concerne l'amministrazione provinciale di Latina si precisa che la giunta provinciale in carica ha disposto la convocazione del consiglio per il giorno 19 ottobre, al fine di procedere alla convalida dei consiglieri eletti ed alla nomina del presidente e della giunta.

A seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, la prefettura di Latina non ha mancato di seguire costantemente le varie situazioni politico-amministrative degli enti di cui sopra e, al fine di accelerare il corso delle trattative tra i vari gruppi politici per la costituzione delle nuove amministrazioni, con telegramma in data 3 settembre ha sollecitato tali enti perché procedessero alla elezione degli organi esecutivi, in considerazione del tempo trascorso dall'avvenuta rinnovazione dei consigli ed anche in relazione agli adempimenti relativi ai bilanci di previsione 1971, prescritti dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Detto invito, seguito dall'avvertimento che in caso di persistente inerzia si sarebbe proceduto all'adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge, è stato ripetuto con telegramma in data 18 settembre 1970, diretto ai tre enti.

Per quanto riguarda, infine, il comune di Itri dove non vi è stata la rinnovazione del consiglio in occasione delle elezioni del 7 giugno, si precisa che, a conclusione di una lunga crisi politico-amministrativa generata dalla configurazione e consistenza dei vari gruppi politici, 16 consiglieri su 20 hanno rassegnato di recente le proprie dimissioni dalla carica.

Costituendo, dette dimissioni, il presupposto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per la decadenza del consiglio comunale in conseguenza della perdita di metà dei propri componenti, il prefetto, dopo aver esaminato la deliberazione in data 3 ottobre della giunta municipale di Itri con la quale è stato preso atto delle dette dimissioni, adotterà, quanto prima, i conseguenti provvedimenti per la nomina del commissario prefettizio.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

LAMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere circa le scuole speciali per bambini caratteriali e subnormali.

Il problema implica un discorso estremamente complesso in quanto esso rinvia ad esigenze di radicale trasformazione dell'assistenza nei suoi rapporti con la scuola e con le strutture della società, oltreché nelle sue finalità generali.

Tuttavia c'è una esigenza immediata: quella di non far cessare l'assistenza con la chiusura delle scuole, ma di garantirla per tutto il periodo estivo. L'interrogante chiede di sapere se il ministro ritenga necessario in proposito intervenire con misure di emergenza. (4-12483)

RISPOSTA. — Premesso che la genericità della interrogazione non consente una adeguata risposta, dal momento che non viene indicata la scuola speciale alla quale ci si rife-

risce, si fa presente che quasi tuutte le scuole speciali con internato che accolgono bambini irregolari psichici prolungano l'attività anche scolastica durante i mesi estivi, come previsto nelle singole convenzioni.

Il Ministro: MISASI.

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in attesa di una riforma della scuola dell'obbligo, intenda autorizzare con apposito provvedimento, a partire dal prossimo anno scolastico, l'accesso a tutte le scuole secondarie di secondo grado, compresi i ginnasi-licei classici, agli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza media, anche se non hanno superato l'esame di latino, al fine di estendere anche alla scuola secondaria lo spirito liberalizzatore della legge n. 910, che riconosce ai diplomati degli istituti secondari di secondo grado il diritto di iscriversi a qualsiasi corso di laurea, e al fine di eliminare la contraddizione determinatasi fra l'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e l'articolo 4 della legge n. 910.

Infatti, se i diplomati, ad esempio dell'istituto tecnico e del liceo scientifico, possono oggi iscriversi alle facoltà umanistiche, senza aver seguito un corso quinquennale di latino o di greco, a maggior ragione ai licenziati della scuola media si deve riconoscere il diritto di iscriversi a qualsiasi corso di scuola secondaria, in quanto lo studio del latino – materia facoltativa – nella scuola media viene limitato al solo terzo anno, ed è a tutti noto che in quarta ginnasio già sin d'ora gli insegnanti di lettere svolgono il programma di latino partendo dalle prime nozioni, come avviene nel primo anno delle altre scuole secondarie di secondo grado, senza tener conto della preparazione minima impartita ai loro alunni in terza media. (4-11984)

RISPOSTA. — Quanto richiesto dall'interrogante non può essere attuato in quanto per modificare espresse disposizioni della legge n. 1859 del 1961 occorrono altre disposizioni di legge.

E d'altra parte si nutrono perplessità sulla opportunità di accedere alla richiesta data la varietà e l'articolazione degli istituti di secondo grado in ogni caso l'argomento sarà affrontato in sede di riordinamento dell'istruzione di secondo grado.

Il Ministro: MISASI.

LEVI ARIAN GIORGINA E TODROS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per chiedere un immediato intervento, affinché si appurino i motivi e le responsabilità, per cui il ricorso alla Corte dei conti (15 aprile 1966, n. 685136) avverso al provvedimento ministeriale (21 novembre 1965, n. 2140823 posizione 2081289) che respingeva la domanda di pensione di guerra presentata dalla signora Dosolina Sforni di Torino, ebrea, poco dopo il ritorno da diciassette mesi di deportazione nei campi di sterminio di Auschwitz e di Dachau, non segua dal 1966 il suo *iter* con il pretesto inaudito, ripetuto ogni anno da funzionari, che il fascicolo deve essere trattenuto al Ministero del tesoro in attesa, nientemeno, che il consolato d'Italia a Berlino (Auschwitz, tra l'altro si trova in Polonia) « trasmetta la documentazione sanitaria relativa ai ricoveri subiti dalla signora Sforni durante la deportazione », come se i campi di sterminio fossero stati organizzati come efficienti case di cura; documentazione per altro non richiesta agli ex deportati ed ex internati in base alle leggi 10 agosto 1950, n. 665, articoli 8-10 e 9 novembre 1961, n. 1240 articolo 24.

Per sapere inoltre se l'amministrazione, nonostante le numerose e drammatiche testimonianze rilasciate dai superstiti, di cui alcuni membri del Parlamento, ignori il tipo di trattamento riservato dai nazisti ai deportati ed è in grado di segnalare superstiti di Auschwitz e di Dachau che al momento della liberazione dal campo di concentramento fossero in efficienti condizioni di salute, esenti da infermità; e se ritengano offesa ai principi della Costituzione il fatto che, mentre i responsabili italiani delle deportazioni godono da tempo laute pensioni, la signora Sforni, che forse si vuole ancora perseguitare a distanza di 25 anni dalla fine del fascismo, non percepisca la pensione spettante solo perché, fiduciosa nello spirito di giustizia delle autorità costituite, non è mai ricorsa a clamorosi atti politici. (4-13634)

RISPOSTA. — È da premettere che, per quanto concerne la categoria degli ex deportati cui si riferiscono gli interroganti, questa amministrazione, attenendosi alle disposizioni di legge, procede alla concessione del trattamento pensionistico di guerra quando risulti, direttamente o indirettamente, che le infermità denunciate possono comunque ricollegarsi con lo stato di cattività sofferto. E ciò tenendo ben presente i disagi affrontati e le privazioni su-

bite dagli stessi deportati nei campi di concentramento specialmente in quelli cosiddetti di sterminio.

Per altro, nel definire le pratiche di cui trattasi vengono tenute in particolare considerazione, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, quelle infermità sulla cui insorgenza i fattori climatici, ambientali, psichici e di alimentazione, propri del periodo di detenzione, possono avere avuto una influenza anche concausale.

Non è sempre agevole, però, stabilire se le infermità riscontrate siano da mettersi in relazione con le vicende belliche, specialmente nei casi in cui si tratta di affezioni evidenziate a lunga distanza di tempo dalla cessazione del conflitto.

Ad ogni modo, è da sottolineare che l'amministrazione, in queste ultime ipotesi, fa luogo a minuziosi accertamenti per acquisire, nello stesso interesse dei richiedenti, tutti i possibili elementi che possano riuscire di utilità per una positiva definizione della istanza.

È questo il caso della signora Sforni Dosolina segnalato dagli interroganti, per la quale, in un primo tempo, non si è reso addirittura possibile stabilire se la medesima fosse effettivamente reduce dai campi di sterminio nazisti.

La predetta, infatti, ha presentato istanza di pensione soltanto in data 28 maggio 1962 e cioè ad oltre 17 anni di distanza dall'evento denunciato, senza esibire idonea documentazione probativa.

Le istruttorie promosse all'epoca presso il competente servizio internazionale ricerche della Croce rossa, con sede in Arolsen, sull'avvenuta deportazione in Germania, ebbero esito negativo come pure ebbero esito negativo quelle effettuate presso la prefettura di Torino.

Per altro, dalla copia integrale della cartella clinica dell'ospedale maggiore di Torino, richiesta da questa amministrazione, è risultato che la interessata medesima, in occasione di un ricovero ivi subito il 1° gennaio 1946, oltre a non fare alcun cenno della deportazione in Germania, ebbe a dichiararsi di non aver in precedenza sofferto di infermità degne di rilievo.

Ciò stante e sentito anche il parere della commissione medica superiore, alla signora Sforni, venne negato, con decreto ministeriale del 2 novembre 1965, n. 2140823, diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da fatto bellico delle infermità « vizio di cuore e sindrome psicastenica » riscontrate, in sede di visita collegiale, dalla commissione medica di Torino.

A seguito di domanda di revisione la pratica in questione è stata ripresa in esame da questa amministrazione e poiché da notizie avute tramite l'arma dei carabinieri è risultato che l'istante subito dopo la liberazione (e non durante l'internamento) ebbe a subire ricoveri ospedalieri si è ritenuto opportuno, al fine di non trascurare alcuna possibilità di indagine, effettuare delle ricerche anche presso il consolato italiano in Berlino per ottenere, in merito a tali ricoveri e per altre cure comunque praticate, eventuale documentazione sanitaria indubbiamente utile per la revoca del provvedimento di diniego a suo tempo adottato.

Tuttavia, a prescindere dall'esito dell'istruttoria con le nostre autorità consolari di Berlino, è stato ora possibile stabilire che la signora Sforni venne effettivamente deportata nei campi di sterminio per 17 mesi. E ciò attraverso altri accertamenti ed in particolare dalla documentazione esibita dall'interessata non per la pratica di pensione di guerra ma presso la commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri.

Pertanto, sulla scorta dei nuovi elementi acquisiti e tenuto conto della natura delle infermità denunciate dall'istante è stato predisposto, nei suoi riguardi, schema di provvedimento concessivo di trattamento pensionistico.

Tale schema trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Per quanto riguarda, infine, il mancato invio del fascicolo alla Corte dei conti, si fa presente che non si è potuto aderire alla richiesta della predetta magistratura del 29 novembre 1969, n. 685136, essendo in corso il riesame amministrativo della pratica, a seguito del quale è stato predisposto lo schema di provvedimento concessivo di cui sopra è cenno.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
SINESIO.

LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia edotto delle procedure in uso nel suo dicastero, per accertare se la invalidità di guerra, affermata da reduci dai campi di sterminio nazista al fine di ottenere il pensionamento, sia derivata dal trattamento subìto in tali campi.

Se sia edotto (solo per citare un esempio) della singolarità della lettera del Ministero

del tesoro n. 293/694 - posizione n. 2081289 - del 9 novembre 1967 con la quale si comunica che « ai fini di un eventuale riesame amministrativo » della posizione della signora Dosolina Sforni (partigiana, ebrea, « soggiornante » nel campo di Auschwitz nell'aprile 1944 alla fine della guerra) » è stato interessato il consolato italiano di Berlino perché trasmetta la documentazione sanitaria relativa ai ricoveri subìti durante la deportazione ».

Per conoscere pertanto se sia a conoscenza del ministro che esistono nel suo dicastero dei funzionari i quali ritengono che i campi di sterminio siano stati delle case di cura e perciò in grado di fornire « i documenti sanitari » dei ricoveri dei deportati, per la immensa maggioranza dei quali l'ultimo ricovero sanitario fu il forno crematorio.

Per conoscere infine se il ministro ritenga che la procedura e il sistema di cui sopra siano stati determinanti nella respinsione della domanda di pensionamento della signora Dosolina Sforni e nel rigetto del ricorso da parte della Corte dei conti. (4-13583)

RISPOSTA. — È da premettere che, per quanto concerne la categoria degli ex deportati cui si riferisce l'interrogante, questa amministrazione, attenendosi alle disposizioni di legge, procede alla concessione del trattamento pensionistico di guerra quando risulti direttamente o indirettamente che le infermità denunciate possano comunque ricollegarsi con lo stato di cattività sofferto. E ciò tenendo ben presente i disagi affrontati e le privazioni subite dagli stessi deportati nei campi di concentramento specialmente in quelli cosiddetti di sterminio.

Per altro, nel definire le pratiche di cui trattasi vengano tenute in particolare considerazione, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, quelle infermità sulla cui insorgenza i fattori climatici, ambientali, psichici e di alimentazione, propri del periodo di detenzione, possono aver avuto una influenza anche concausale.

Non è sempre agevole, però, stabilire se le infermità riscontrate siano da mettersi in relazione con le vicende belliche, specialmente nei casi in cui si tratta di affezioni evidenziate a lunga distanza di tempo dalla cessazione del conflitto. Ad ogni modo, è da sottolineare che l'amministrazione, in queste ultime ipotesi, fa luogo a minuziosi accertamenti per acquisire, nello stesso interesse dei richiedenti, tutti i possibili elementi che possano riuscire di utilità per una positiva definizione della istanza.

È questo il caso della signora Sforni Dosolina segnalato dall'interrogante, per la quale, in un primo tempo, non si è reso addirittura possibile stabilire se la medesima fosse effettivamente reduce dai campi di sterminio nazisti.

La predetta, infatti, ha presentato istanza di pensione soltanto in data 28 maggio 1962 cioè ad oltre 17 anni di distanza dall'evento denunciato senza esibire idonea documentazione probativa. Le istruttorie promosse all'epoca presso il competente servizio internazionale ricerche della Croce rossa in sede in Arolsen sull'avvenuta deportazione in Germania ebbero esito negativo come pure ebbero esito negativo quelle effettuate presso la pretura di Torino.

Per altro, dalla copia integrale della cartella clinica dell'ospedale maggiore di Torino, richiesta da questa amministrazione, è risultato che l'interessata medesima in occasione di un ricovero ivi subito il 1° gennaio 1946, oltre a non fare alcun cenno della deportazione in Germania, ebbe a dichiarare di non aver in precedenza sofferto di infermità degne di rilievo.

Ciò stante e sentito anche il parere della commissione medica superiore, alla signora Sforni venne negato, con decreto ministeriale del 2 novembre 1965, n. 2140823, diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da fatto bellico delle infermità « vizio di cuore e sindrome psicastenica » riscontrate in sede di visita collegiale, dalla commissione medica di Torino.

Avverso il cennato provvedimento di diniego è stato prodotto ricorso giurisdizionale n. 685136 e non risulta che per detto gravame la Corte dei conti si sia finora pronunciata. A seguito di domanda di revisione, la pratica in questione è stata ripresa in esame da questa amministrazione e poiché da notizie avute tramite l'arma dei carabinieri è risultato che la istante subito dopo la liberazione (e non durante l'internamento) ebbe a subire ricoveri ospedalieri, si è ritenuto opportuno, al fine di non trascurare alcuna possibilità di indagine, effettuare delle ricerche anche presso il consolato italiano in Berlino per ottenere, in merito a tali ricoveri o per altre cure comunque praticate, eventuale documentazione sanitaria indubbiamente utile per la revoca del provvedimento di diniego a suo tempo adottato.

In tali termini va intesa la lettera n. 923/694, indicata nella interrogazione in esame,

che, presentando una diversa formulazione rispetto ad una precedente lettera pari numero, può aver dato adito a perplessità.

Tuttavia a prescindere dall'esito dell'istruttoria con le nostre autorità consolari in Berlino, è stato ora possibile stabilire che la signora Sforni venne effettivamente deportata nei campi di sterminio per diciassette mesi. E ciò attraverso altri accertamenti ed in particolare dalla documentazione esibita dall'interessata non per la pratica di pensione di guerra ma presso la commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Pertanto, sulla scorta dei nuovi elementi acquisiti e tenuto conto della natura dell'infermità denunciata dalla istante è stato predisposto, nei suoi riguardi, schema di provvedimento concessivo di trattamento pensionistico.

Tale schema trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato: SINESIO.

MAGGIONI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano prendere per porre fine al grave stato di disagio in cui vengono a trovarsi gli utenti dell'Alitalia, stante il recentissimo nuovo sistema di prenotazione viaggi adottato da quella società.

Difatti, la decisione di riservare il 25 per cento dei posti disponibili di ogni volo a favore dei partenti dell'ultimo momento, posti che vengono messi a disposizione due ore prima della partenza dell'aereo, costringe buona parte dei passeggeri a giungere all'aeroporto al momento della vendita dei biglietti, con un evidente spreco di tempo e in netto contrasto con la velocità del mezzo aereo, il cui costo di servizio - per altro - è stato recentemente aumentato di lire 1.000 per la prenotazione e di lire 800 per la nuova impostazione del biglietto per l'uso del *pullman* dall'aeroporto al *terminal*. (4-12921)

RISPOSTA. — Il nuovo sistema introdotto dall'Alitalia dal 1° giugno 1970 sulle linee nazionali, prevede per i passeggeri due diverse possibilità.

La prima consiste nella prenotazione del posto che assicura, con il pagamento di lire 1.000, la garanzia dell'imbarco a condizione che il passeggero si presenti in aeroporto in tempo utile per espletare le formalità di partenza.

La seconda alternativa permette al passeggero, che rinuncia alla prenotazione, di beneficiare di una riduzione pari al 10 per cento della tariffa.

Ciò premesso, si fa rilevare che al fine di assicurare una buona possibilità di imbarco anche ai passeggeri che scelgono la seconda alternativa, è stato riservato agli stessi il 25 per cento dei posti disponibili per ogni volo.

Sia per i passeggeri prenotati sia per quelli che non lo siano, il termine di presentazione in aeroporto è identico, Sennonché, per i secondi, dato che i posti ad essi riservati vengono assegnati in ordine di presentazione agli sportelli, è stato ovviamente necessario indicare un periodo di tempo di presentazione in aeroporto ai fini delle operazioni di accettazione.

Per l'utente che preferisca avere la certezza d'imbarco è stato previsto un diritto di prenotazione di lire 1.000 che è inteso a conferire alla prenotazione stessa un valore di impegno serio non solo per i vettori, ma anche per i passeggeri che ne fanno richiesta.

La gratuità della prenotazione prima esistente dava infatti origine ad una serie di inconvenienti, quali le prenotazioni multiple o non cancellate in tempo, che si ripercuotevano negativamente in primo luogo sugli utenti stessi del trasporto aereo. Infatti a molti passeggeri che ne facevano richiesta non poteva essere data conferma della prenotazione perché il volo risultava completo, mentre in realtà, al momento della partenza, si constatava che l'aereo presentava disponibilità per molti posti.

Con il pagamento della prenotazione i passeggeri sono, invece, indotti a valutarne più attentamente l'importanza, assumendo nei confronti della stessa un impegno più preciso e definitivo.

Non sarebbe per altro esatto dedurne che ciò abbia comportato, in termini globali, un aumento del costo del viaggio aereo. A fronte del pagamento della prenotazione il nuovo sistema presenta infatti la possibilità, per chi non prenota, di beneficiare di una riduzione del 10 per cento della tariffa. E sono da tener presenti altresì le seguenti ulteriori riduzioni:

1) i bambini al di sotto dei due anni, che prima pagavano il 10 per cento della tariffa, oggi viaggiano gratuitamente;

2) sui voli notturni, oltre la riduzione del 30 per cento per i passeggeri individuali,

vi sono ulteriori sensibilissime facilitazioni per le famiglie;

3) la riduzione per i giovani dai 12 ai 22 anni (valida anche sui voli diurni) è stata aumentata dal 25 al 30 per cento.

Il pagamento del trasporto in autobus dal *terminal* dell'Alitalia a Fiumicino va collegato alla recente istituzione del servizio pubblico di linea sull'anzidetta comunicazione.

Con l'istituzione di un regolare servizio di linea si è verificata, per l'Alitalia, la condizione prevista dall'articolo 14 della convenzione stipulata tra il Ministero della difesa-aeronautica e la società stessa, che esonera l'Alitalia dall'obbligo di assicurare i collegamenti fra gli aeroporti ed i centri urbani nel caso in cui tali comunicazioni siano assicurate con mezzi pubblici efficienti.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

MATTALIA, SACCHI E SANTONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi provvedimenti disciplinari presi di recente a carico di alcuni alunni del VII istituto tecnico di Milano e del clima di repressione e turbamento notoriamente esistente nel liceo scientifico Einstein di Milano. Gli interroganti richiamano l'attenzione del ministro sulle seguenti considerazioni di merito:

1) in rapporto alla politica scolastica ufficialmente affermata dal Ministero della pubblica istruzione, appare mal compatibile una applicazione interpretativa di norme disciplinari risalenti al periodo fascista come quella avvenuta presso il VII istituto tecnico di Milano, e che ha portato alla presa di provvedimenti disciplinari di un'estrema gravità;

2) il verificarsi di fatti del genere legittima il sospetto che al livello ministeriale si affermi ufficialmente ma poco impegnativamente una politica scolastica di apertura mentre al livello delle autorità subordinate si può praticare ed è tollerata o effettualmente favorita una linea affatto diversa od opposta;

3) nel caso specifico del VII istituto tecnico, trattandosi di provvedimenti disciplinari di tale gravità da poter incidere, per gli alunni colpiti, sulla loro possibilità di continuare gli studi, l'organo collegiale titolato a prendere i provvedimenti avrebbe dovuto sentirsi tenuto a operare in modo conforme alla linea segnata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'istituzionalizzazione del diritto di assemblea e con quanto ne consegue in ordine alla funzione dell'assemblea stessa nell'ambito della vita scolastica: e cioè a sentire, nei modi più conformi, il parere dell'assemblea degli studenti;

4) nella scuola, molti gesti e iniziative dei giovani colpiti da provvedimenti disciplinari hanno la loro causante nella prassi e nel clima autoritaristici, compressivi e repressivi, esistenti nella scuola stessa, ed effettualmente validi ed efficaci, purtroppo, solo ai fini di una pedagogia negativa, di una educazione al sospetto, alla sfiducia, al comportamento ipocritamente conformista, alla nevrosi della paura e, infine, alla rivolta;

5) presso il VII istituto tecnico di Milano uno dei punti che han dato origine agli incidenti motivanti i già citati provvedimenti disciplinari è stata la richiesta da parte degli studenti, e il rifiuto da parte del consiglio professori, del prescrutinio in classe.

Gli interroganti – fatto richiamo a quanto sopra detto, fermo restando che nulla nelle norme vigenti vieta o limita la libertà didattica e culturale dell'insegnante, in essa compresa la facoltà di discutere e chiarire criticamente coi propri alunni il voto e i propri criteri di valutazione anche ai fini, in buona linea pedagogica, di un allenamento dei giovani alla consapevole e responsabile valutazione di sé e degli altri – chiedono conclusivamente al ministro della pubblica istruzione di sapere se:

a) ritenga opportuno, in relazione al punto n. 4, disporre una concludente indagine sulla prassi di governo e sul clima esistente presso il liceo scientifico Einstein di Milano;

b) ritenga necessario appurare rigorosamente se l'organo collegiale del VII istituto tecnico di Milano abbia o non abbia commesso un gravissimo illecito col rifiuto collegiale del prescrutinio in classe, non essendo di competenza di un consiglio professori incidere sul principio della libertà didattica, nell'ambito della quale rientra la facoltà di fare il prescrutinio in classe. (4-06016)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Milano ha più volte consigliato e indirizzato i dipendenti capi di istituto verso quella comprensione e quella apertura atte a individuare e a considerare il fondo legittimo delle aspirazioni e delle rimostranze degli studenti. Nel complesso si può affermare che tale opera ha avuto buoni risultati, sicché si può escludere che negli istituti milanesi si sia verificata una tendenza alla repressione e alla intimidazione.

Se in qualche istituto, come nel caso del liceo scientifico Einstein le agitazioni degli studenti hanno assunto un rilievo particolare, un pronto intervento ministeriale con l'invio di un ispettore ha fortemente contribuito al ristabilimento della normalità.

Anzi, nessun provvedimento disciplinare è stato preso nel clima infuocato di quei giorni, nonostante gli insulti lanciati all'indirizzo del preside durante un'assemblea e gli scritti sconci sui muri apparsi dopo l'occupazione. Solo successivamente sono state adottate punizioni, da parte dei consigli di classe regolarmente convocato nella seduta del 2 maggio 1969, a carico di due alunni, che avevano diffuso un volantino, malgrado l'espresso diniego del vice-preside, in cui era colto il preciso intento di offendere quell'insegnante stesso e turbare il normale andamento delle lezioni in un momento in cui la ormai avvenuta pacificazione degli animi lasciava sperare in una stabile ripresa dell'attività scolastica. Dette punizioni, consistenti nella sospensione di giorni 7 dalle lezioni all'alunno Polo Paolino e nella sospensione di tre giorni all'alunno Canevali Pietro, appaiono invero di lieve entità, specialmente se si considera che l'alunno Polo era recidivo in tali mancanze.

Per quanto riguarda il VII istituto tecnico industriale, il collegio dei professori in varie sedute straordinarie del maggio 1969, ebbe ad adottare distinti provvedimenti disciplinari a carico degli alunni Thorimbert Gianluca, Bossoli Doriano e Cavazza Pierangelo, per atti contro la religione e le autorità scolastiche, e di turbativa nell'andamento dell'istituto.

Sennonché il provveditorato agli studi, pur avendo accertato dopo un'accurata indagine la sussistenza dei fatti, ha considerato tuttavia che mentre alcuni addebiti si riferivano a mancanze senza dubbio imputabili ai tre puniti, per altri non era altrettanto certa la responsabilità degli studenti e comunque diverso il significato da attribuire alle mancanze medesime; ha pertanto ritenuto di poter riformare le suddette punizioni riducendole alla sospensione dalle lezioni fino alla fine dell'anno scolastico per lo studente Thorimbert e alla sospensione per 15 giorni per gli studenti Bossoli e Cavazza.

Infine, per quanto concerne il mancato accoglimento della richiesta che gli allievi, o loro rappresentanti, assistano agli scrutini, occorre far presente che, in sede di scrutini, non di rado vengono formulati giudizi negativi su singoli studenti, giudizi che, proprio nell'interesse di questi ultimi, è opportuno che non abbiano alcuna pubblicità. Si aggiunge a ciò che la presenza degli interessati alle operazioni di scrutinio potrebbe turbare la serenità dei docenti, ed influire quindi sulla valutazione che potrebbe risultare non obiettiva. Per tali motivi anche questo Ministero è contrario all'accoglimento della richiesta in parola.

Il Ministro: MISASI.

MAZZARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano le le ragioni alla base dei notevoli ritardi nella emissione e nella registrazione dei decreti di inquadramento in ruolo e di ricostruzione di carriere dei professori delle scuole secondarie di ogni ordine e grado.

Secondo quanto scrive *Il rinnovamento della scuola* del 14 febbraio 1970, l'attesa si prolunga a volte fino a dieci, quindici anni, con danni evidenti e giustificata esasperazione degli interessati.

L'interrogante desidera anche sapere quali sono i rimedi, che si intendono porre a un tale deprecabile stato di cose. (4-11294)

RISPOSTA. — Il ritardo con il quale vengono emessi i decreti di promozione a ordinario per i professori medi è stato determinato da una serie di difficoltà obiettive.

Infatti, a parte l'ingente numero di provvedimenti da adottare, va considerato che non sempre i presidi compilano puntualmente le relazioni sull'esito della prova degli insegnanti; relazioni indispensabili ai fini della emanazione dei decreti e che debbono essere allegate ai provvedimenti medesimi non appena i professori hanno completato il prescritto periodo di servizio; senza contare la complessità delle singole posizioni di stato dei vari uffici ministeriali i quali con le dotazioni organiche risalenti ormai al 1961, debbono far fronte alla maggiore mole di lavoro che, specie in questi ultimi anni è andato sempre più aumentando in relazione alla espansione della scuola italiana.

Si fa presente che, per ovviare ai ritardi in questione, con decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 (convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 578) la materia è stata decentrata alla competenza dei provveditori agli studi i quali, dovendo provvedere alla decretazione per la ricostruzione delle carriere, nella medesima occasione potranno provvede-

re, con un unico decreto, senza ulteriore aggravio di lavoro, alla promozione degli insegnanti in parola.

Il Ministro: MISASI.

MAZZOLA E SANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) sulla base di quali considerazioni sia stata disposta la segretezza delle annotazioni e dei giudizi espressi dagli insegnanti sul libretto scolastico che accompagna ogni alunno nel ciclo della scuola dell'obbligo;

2) se ritenga quanto meno assurdo che tale segretezza sia estesa anche ai genitori i quali, invece, hanno il diritto di conoscere i giudizi che, di anno in anno, gli insegnanti esprimono sulla formazione della personalità e sulle tendenze manifestate dai propri figli;

3) quali provvedimenti intenda adottare per consentire ai genitori di prendere periodicamente visione del libretto scolastico in questione. (4-11704)

RISPOSTA. — Il libretto della scuola elementare è stato istituito, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione per offrire all'insegnante uno strumento pedagogico in cui annotare le caratteristiche dei singoli alunni e i risultati dell'azione educativa, quali vanno manifestandosi di anno in anno, in modo da realizzare quell'insegnamento individualizzato cui tende la moderna pedagogia.

Ciò stante, il libretto della scuola elementare è un documento per la funzione dell'insegnante e, in quanto tale, non può che essere riservato.

Il libretto scolastico per gli alunni della scuola media è stato previsto dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che prevede vi siano « trascritti i dati essenziali relativi al *curriculum*, alla preparazione e alle attitudini dell'alunno ». Questo articolo aggiunge: « il libretto viene consegnato all'alunno al compimento dell'istruzione obbligatoria ». Esiste, quindi, una norma che disciplina la consegna del libretto al compimento della istruzione obbligatoria; nulla è disposto, invece, circa il periodo di permanenza nella scuola medesima. Tutto questo semplicemente perché un giudizio sulla personalità dell'alunno, sulla preparazione, sulle attitudini e sulla formazione raggiunta, per essere completo, non può che venire formulato al compimento dell'istruzione obbligatoria.

D'altra parte, le notizie che vengono riportate nel libretto scolastico di anno in anno sono notizie che i genitori necessariamente già conoscono e l'unico elemento ignoto ai genitori è quello consistente nel profilo formulato alla fine del corso di studi e cioè proprio quando il libretto deve essere consegnato all'alunno; senza contare, poi, che, per i genitori, è molto più utile avere dei colloqui con gli insegnanti che non prendere visione di semplici notizie, che, per forza di cose, nella loro sintetica formulazione, non potrebbero mai sostituire un incontro tra genitori e docenti.

Il Ministro: MISASI.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che nell'istituto tecnico industriale di Terni si siano verificati recentemente fatti incresciosi, che minano ogni più elementare senso di disciplina nei rapporti fra docenti e discenti e compromettono, con il normale funzionamento del plesso scolastico, il rendimento dei corsi di studio.

Per sapere in particolare se risponda a verità che un allievo della quinta *B* metalmeccanici in data 23 marzo 1969 nel presentarsi con notevole ritardo in classe « apostrofava l'insegnante con bestemmie ed atteggiamenti arroganti poiché gli si richiedeva la giustificazione del ritardo » e che, nonostante fosse apposta la predetta nota sul registro di classe dall'insegnante ingiuriato, non veniva preso, da parte delle autorità scolastiche, alcun provvedimento forse perché l'allievo era notoriamente un attivista comunista che si era già reso responsabile di occupazioni e violenze.

Per sapere quali ragioni abbiano determinato le ultime occupazioni dell'istituto industriale da parte di un gruppo di studenti strumentalizzati dal PCI ed i motivi per i quali il processo penale instaurato contro gli autori dei fatti violenti, tutti di estrema sinistra, subisce reiterati rinvii, mentre l'istruttoria promossa su altri fatti di violenza è stata insabbiata e come possa consentirsi che in tutta la scuola e persino nell'aula degli insegnanti siano distribuiti volantini di propaganda politica comunista.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere perché sia restituita la normalità ad una situazione scolastica esasperata, per più versi deludente, in ogni caso mortificante per gli stessi studenti, per le loro famiglie e per tutta la città di Terni, determinata dalle insofferenze di minoranze faziose cui le autorità scolastiche non sanno contrapporre la dovuta ferma determinazione. (4-11280)

RISPOSTA. — In data 23 marzo 1969 esiste una nota sul registro della classe quinta *B* metalmeccanici nei seguenti termini: « Cipollone nel presentarsi con 15 minuti di ritardo apostrofava l'insegnante con bestemmie e atteggiamenti arroganti poiché gli si richiedeva la giustificazione del ritardo » firmato Bordoni.

In considerazione del particolare clima di contestazione esistente in quei giorni nell'istituto, che sfociò poi nella occupazione dell'istituto stesso in data 25 marzo 1969, non fu inflitta una punizione immediata; tuttavia del fatto specifico fu tenuto conto in sede di scrutinio classificando l'allievo con sette in condotta.

Per ciò che attiene la situazione generale dell'istituto si precisa che gli elementi di turbativa, cui si riferisce l'interrogante, riguardano un periodo particolarmente intenso delle agitazioni studentesche e quindi un fatto generale e non limitato all'istituto tecnico industriale di Terni. Ed è noto che nei confronti di tali manifestazioni le autorità scolastiche, valutando le diverse situazioni locali, si sono attenute al criterio di non esasperare i motivi di tensione già in atto.

Il Ministro: MISASI.

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — Per chiedere la revisione e l'aggiornamento della circolare della direzione generale per la istruzione universitaria, divisione IV, protocollo 2479 posizione 20/PG, del 3 agosto 1967, che prescrive le modalità delle prove di ammissione alle università italiane per i soli studenti greci e in particolare:

1) la data 10 novembre 1967;

2) le materie su cui dovranno vertere le prove. Detta circolare richiama l'abolizione da parte dell'attuale Governo greco della riforma scolastica Papandreu del 1964 e il ripristino del *numerus clausus*, ed afferma che « si rende pertanto necessario disciplinare con nuovi criteri l'iscrizione degli studenti ellenici ai corsi universitari italiani, dato anche il numero considerevole di richiedenti che va di anno in anno aumentando ».

Si osserva che detta circolare è quanto meno inopportuna nei seguenti punti:

1) disciplina con nuovi criteri una situazione che giuridicamente nulla ha di nuovo, e che è già disciplinata dalla legge;

2) definisce dettagliatamente le modalità (compresa la data) delle prove di ammissione, ledendo l'autonomia universitaria, in quanto la legge demanda tale definizione alle sole facoltà e scuole;

3) insiste su tale definizione con spirito pesantemente restrittivo, stabilendo modalità restrittive per i soli studenti greci, mentre si richiama a disposizioni di legge eguali per tutti gli studenti stranieri, in particolare per quanto riguarda la prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria ed eguale per tutti gli studenti stranieri, indipendentemente dal *numerus clausus* e dalla equipollenza o no dei diplomi. (4-09569)

RISPOSTA. — La circolare del Ministero della pubblica istruzione del 3 agosto 1967, n. 2479, concernente l'ammissione degli studenti greci ai corsi universitari italiani richiama all'osservanza delle norme sulla « convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi e l'ammissione alle università » firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 e ratificata con legge 19 luglio 1956, n. 901, la quale all'articolo 3 prescrive, per gli stranieri provenienti da paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del *numerus clausus*, al fine dell'ammissione presso le università italiane, il superamento, non della sola prova diretta ad accertare la conoscenza della lingua italiana, ma anche della prova diretta ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso la facoltà alla quale intendono iscriversi.

Si fa presente che la circolare sopra citata non ha innovato sulla regolamentazione anteriore, se non per quanto riguarda le modalità degli esami.

Infatti già nella riunione della commissione mista italo-greca per l'applicazione dell'accordo culturale, tenutasi in Roma nel mese di gennaio 1959, venne prospettata l'opportunità di applicare anche agli studenti greci, il cui paese – si precisa – ha sempre seguito fin dall'immediato dopoguerra il sistema del *numerus clausus*, la disposizione dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1956. Il Ministero della pubblica istruzione diramò pertanto le conseguenti istruzioni con circolare in data 26 marzo 1959, n. 1423.

È risultato, tuttavia, dopo la diramazione della circolare n. 1423, che molte autorità accademiche si trovavano in difficoltà nello stabilire materie e norme per gli esami di ammissione.

D'altra parte anche gli studenti greci chiedevano di conoscere in anticipo le materie intorno alle quali avrebbe dovuto vertere l'esame di ammissione. Si è verificato, inoltre, che

molti giovani greci respinti in una sede universitaria si presentavano in un'altra sede universitaria, ciò che è vietato dall'anzidetta legge di esecuzione. Inoltre numerosi studenti greci, mentre consegnavano ai consolati d'Italia in Grecia domanda documentata di ammissione alle università italiane, sin dal mese di agosto o settembre, si presentavano alle nostre autorità accademiche soltanto alla fine di novembre e persino in dicembre, cioè dopo che erano venuti a conoscenza dell'esito negativo dello esame di ammissione sostenuto presso una università greca.

Per ovviare a tutti questi inconvenienti, il Ministero della pubblica istruzione d'intesa col Ministero degli affari esteri ha invitato le autorità accademiche con la circolare del 3 agosto 1967, n. 2479, ad esaminare i greci nelle medesime materie nelle quali sarebbero stati esaminati in Grecia, nel caso che ivi si fossero presentati per l'ammissione ai corsi universitari, fissando nello stesso tempo una data su piano nazionale per agevolare in questo modo le autorità accademiche stesse.

Può evincersi, quindi, che, già prima e indipendentemente dall'instaurazione in Grecia dell'attuale regime, veniva esaminata l'opportunità di una nuova regolamentazione, sempre nell'ambito della disciplina vigente. Anzi, detta regolamentazione fu concordata col Ministero degli affari esteri prima del colpo di Stato dell'aprile 1967, anche se le relative istruzioni furono diramate in data posteriore.

Si precisa, quindi, che il Ministero della pubblica istruzione non è animato da preconcetta ostilità nei confronti degli studenti greci, sì da tendere, attraverso le prove, ad una rigida selezione degli stessi. Si fa presente al contrario che, con successiva circolare del 2 dicembre 1967, lo stesso Ministero ha raccomandato a tutte le università agli studi che le prove vengano sostenute con criteri improntati alla massima liberalità; inoltre con le medesime istruzioni, valevoli anche per gli anni accademici successivi al 1967-68, ha concesso la possibilità agli studenti ellenici di sostenere le prove entro il 31 gennaio, e anzi, di ripeterle, qualora non le abbiano precedentemente superate.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

MIROGLIO, SISTO, BOFFARDI INES, FUSARO E BECCARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che presso le direzioni generali competenti sono bloccati da anni migliaia di provvedimenti riguardanti il passaggio dal ruolo straordinario al ruolo ordinario di insegnanti che, da alcuni anni, attendono di vedere regolarizzata la propria posizione giuridica e finanziaria;

2) se risponda al vero quanto viene comunemente affermato dagli uffici competenti che detti provvedimenti non possono avere corso per mancanza di personale di copia:

3) se, in caso affermativo, intenda prendere al più presto le opportune misure in modo da attenuare, se non proprio eliminare, lo stato di grave disagio morale e materiale dei numerosi insegnanti interessati. (4-10619)

RISPOSTA. — Il ritardo con il quale vengono emessi i decreti di promozione a ordinario per i professori medi è stato determinato da una serie di difficoltà obiettive.

Infatti, a parte l'ingente numero di provvedimenti da adottare, va considerato che non sempre i presidi compilano puntualmente le relazioni sull'esito della prova degli insegnanti; relazioni indispensabili ai fini della emanazione dei decreti e che debbono essere allegate ai provvedimenti medesimi non appena i professori hanno completato il prescritto periodo di servizio; senza contare la complessità delle singole posizioni di stato dei vari docenti e la situazione dei vari uffici ministeriali i quali, con le dotazioni organiche risalente ormai al 1961, debbono far fronte alla maggiore mole di lavoro che, specie in questi ultimi anni, è andato sempre più aumentando in relazione alla espansione della scuola italiana.

Si fa presente che, per ovviare ai ritardi in questione, con decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 (convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 578) la materia è stata decentrata alla competenza dei provveditori agli studi i quali, dovendo provvedere alla decretazione per la ricostruzione delle carriere, nella medesima occasione potranno provvedere, con un unico decreto, senza ulteriore aggravio di lavoro, alla promozione degli insegnanti in parola.

Il Ministro: MISASI

MONASTERIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere il numero degli insegnanti elementari della provincia di Brindisi che risultano disoccupati e per sapere quali iniziative abbiano adottato o intendano adottare perché il dramma di tali giovani lavoratori intellettuali, costretti spesso per anni ad

un'avvilente inattività ed a ricorrere non di rado ai più svariati espedienti ed a gravi compromessi con la propria dignità per assicurarsi almeno un guadagno saltuario, venga avviato a soluzione. (4-11710)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la prima richiesta si precisa che su 427 iscritti nella graduatoria provinciale permanente di Brindisi dei maestri non di ruolo, inclusi nell'elenco di cui all'articolo 9 dell'ordinanza sugli incarichi e supplenze nelle scuole elementari per il 1969-70, e su 1.060 insegnanti elementari inclusi nella graduatoria prevista dallo articolo 25, della medesima ordinanza, l'ufficio scolastico provinciale ha potuto conferire appena 46 supplenze annuali. Quattro incarichi triennali sono stati prorogati: inoltre 62 incarichi sono stati conferiti nei corsi popolari, 159 incarichi sono stati conferiti nei doposcuola gestiti dai patronati scolastici e 24 nei doposcuola gestiti dai comuni.

Tuttavia, si fa presente che la questione che forma oggetto delle doglianze dell'interrogante non è specifica della provincia di Brindisi.

Infatti, il Ministero della pubblica istruzione, nei limiti delle possibilità concrete, è intervenuto per agevolare una maggiore occupazione di maestri, ovviamente con disposizioni valevoli per tutte le province. Infatti con telegrammi circolare in date 8 gennaio e 26 marzo, lo stesso Ministero ha in via eccezionale autorizzato i provveditori agli studi a nominare insegnanti elementari non di ruolo iscritti nelle previste graduatorie, nei posti disponibili e vacanti entro il 1° febbraio 1970, e i direttori didattici a conferire supplenze nei posti disponibili per la nomina dei titolari quali vincitori del concorso direttivo, prescindendo nell'uno e nell'altro caso dagli insegnanti soprannumerari ancora eventualmente a disposizione.

Si fa presente infine, che trovasi all'esame dell'VIII Commissione della Camera dei deputati una proposta di legge del deputato Borghi (atto Camera n. 1014), intesa tra l'altro ad alleviare la disoccupazione magistrale.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

NAHOUM. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il Ministero della pubblica istruzione, e segnatamente le direzioni generali della scuola media e dell'istruzione classica, scientifica e magistrale, non riconoscono utile, ai fini della progressione in carriera, il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare di leva da professori di ruolo, dopo la nomina in ruolo. In particolare presso le predette direzioni generali si ritiene che il professore interessato non abbia titolo « al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del periodo trascorso in servizio militare di leva », e pertanto non si computa il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare di leva ai fini del calcolo dell'anzianità di ruolo stabilita per i passaggi di classe, nemmeno dopo che l'interessato ha compiuto il periodo di prova.

Per sapere quali provvedimenti intenda adottare affinché gli uffici competenti non violino sia il disposto dell'articolo 67 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante la valutazione del servizio militare ai fini della progressione in carriera, qualunque sia la posizione di carriera in cui il professore debba adempiere tale obbligo, sia il disposto del comma quarto, articolo 20, della legge 13 marzo 1958, n. 165, che fa obbligo di computare detto servizio – utile agli effetti della carriera – nel calcolo dell'anzianità di ruolo. E quindi per conoscere quali misure intenda impartire affinché siano ricostruite d'ufficio le carriere di quei professori i quali, avendo compiuto il servizio militare di leva durante la permanenza nei ruoli, sono stati gravemente danneggiati nella progressione in carriera della mancata valutazione del tempo trascorso in aspettativa per tale servizio. (4-06092)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione ritiene applicabile al personale insegnante di ruolo ordinario, in virtù dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1958, n. 165, il disposto dell'articolo 67 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Pertanto il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare (di leva o per richiamo) viene computato per intero ai fini della progressione in carriera e per la determinazione dell'anzianità utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Nel caso, invece, che il servizio militare ricada nel biennio di straordinariato riducendo la prestazione d'insegnamento ad una durata inferiore a sette mesi in un anno scolastico, la scadenza del periodo di prova è prorogata di un anno ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

In effetti tale proroga ritarda la carriera dell'insegnante, non essendo prevista dalle disposizioni in vigore la retrodatazione della nomina ad ordinario. Per ovviare all'inconveniente, si era ritenuto di poter estendere ai casi in questione il disposto dell'articolo 5 della legge 21 agosto 1940, n. 1232, concernente gli insegnanti straordinari che completarono la prova al rientro dall'ultimo conflitto e che ottennero la promozione ad ordinario dalla data in cui l'avrebbero conseguita se non avessero interrotto il proprio servizio.

Sentito in merito il Consiglio di Stato (parere n. 34, adunanza generale 3 gennaio 1952), il detto consesso ha chiarito che la norma di cui sopra, rivestendo carattere eccezionale, non è applicabile per analogia all'insegnante che abbia sospeso la prova per qualunque altra ragione sia pure dipendente dal servizio militare.

Il Ministro: MISASI

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia esatto che un cittadino italiano, munito di mandato parlamentare, collaboratore di un settimanale radicale, e nel cui comitato dei garanti vi è un deputato socialista, avendo perduto una forte somma nel casinò di Porto Rose (Jugoslavia), si è rivolto, per un prestito, al nostro ambasciatore; per sapere se tale prestito sia stato concesso e, in caso affermativo, se tale somma sia stata erogata personalmente dal nostro ambasciatore, o prelevata dai fondi dell'ambasciata. (4-10258)

RISPOSTA. — Questo Ministero non è a conoscenza della perdita di una forte somma nel casinò di Porto Rose da parte del « cittadino italiano munito di mandato parlamentare, collaboratore di un settimale radicale ».

La suddetta persona è stata presentata ai funzionari della nostra ambasciata a Belgrado solo nella sua veste di corrispondente di un noto settimanale italiano, in occasione del congresso della Lega dei comunisti svoltosi in Jugoslavia.

Il congresso che in un primo momento doveva essere molto breve si protrasse più a lungo del previsto concludendosi quasi improvvisamente nel pomeriggio di un sabato. La domenica mattina il predetto giornalista telefonò rammaricandosi che l'imprevisto prolungarsi del congresso gli avrebbe impedito di recarsi da Belgrado in altra capitale vicina anche a causa di qualche difficoltà nel liquidare gli ultimi conti d'albergo, essendo le banche chiuse per la festività.

In tale occasione un funzionaario di quell'Ambasciata si dichiarò disposto a facilitargli la partenza il giorno stesso facendogli pervenire un anticipo tratto dai suoi fondi personali e che gli è stato regolarmente restituito.

Si è trattato dunque di un rapporto non solo assolutamente personale, ma del tutto normale per chi abbia esperienza di vita all'estero.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministro della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere a quale titolo partecipava il dottor Caselli, segretario dell'opera del duomo di Pisa, alle varie riunioni indette dalla sovrintendenza ai monumenti di Pisa e dal comune di Capoliveri, in ordine alla vicenda edilizia interessante l'Eurotel di Capoliveri (Livorno). (4-11133)

RISPOSTA. — Si fa presente, come d'altra parte a suo tempo comunicato dal sovrintendente ai monumenti e gallerie per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, al presidente dell'opera della primaziale, che il dottor Caselli partecipò solo alla riunione tenutasi il 2 marzo 1970 nella sede della sovrintendenza predetta, per discutere della questione dell'Eurotel di Capoliveri.

Ogni ente o ditta interessata partecipò con varie persone: erano infatti presenti il vice prefetto per gli affari dell'Elba, il sindaco e membri dell'amministrazione comunale di Capoliveri, un rappresentante del provvedimento regionale delle opere pubbliche della Toscana, il sovrintendente predetto ed il funzionario Floridi per la sovrintendenza e la ditta proprietaria dell'albergo, rappresentata dall'avvocato e da varie altre persone, tra cui il dottor Caselli, per il quale ultimo non consta, tuttavia, a quale titolo.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se sia esatto che i deputati Luzzatto, Galloni e Pajetta hanno partecipato ad una « conferenza » parlamentare al Cairo, confe-

renza organizzata e finanziata dal regime nasseriano per illustrare le atrocità israeliane nei territori occupati;

2) se sia esatto che i deputati Luzzatto, Galloni e Pajetta sedevano accanto, in quella conferenza, ai rappresentanti delle *cortes* spagnole e dei colonnelli greci. (4-11161)

RISPOSTA. — Dal 2 al 5 febbraio 1970 si è effettivamente svolta al Cairo la Conferenza parlamentare internazionale sulla crisi del medio oriente, predisposta da una commissione preparatoria riunitasi l'anno precedente nella stessa città tra il 23 e il 25 giugno 1969.

Gli argomenti trattati in tale occasione sono stati: l'evoluzione della situazione nella regione araba dopo la guerra del giugno 1967; i pericoli che derivano alla pace dall'occupazione israeliana dei territori arabi; le conseguenze della chiusura del Canale di Suez; il diritto del popolo palestinese a reintegrare la propria patria; la necessità di applicare le risoluzioni delle Nazioni Unite relative a Gerusalemme e gli aspetti della crisi del medio oriente; la legittimità delle resistenze palestinese.

Sono intervenuti alle riunioni del Cairo circa 200 parlamentari da ogni parte del mondo in rappresentanza di 55 paesi. Si è avuta tra l'altro una notevole partecipazione di tutti i paesi europei, con la eccezione della Germania Federale e della Gran Bretagna. Da parte italiana hanno preso parte alle riunioni 16 parlamentari appartenenti a diversi partiti governativi e di opposizione, invitati a causa della locale ambasciata della RAU. Essi hanno collaborato con altre delegazioni in senso equilibratore per la redazione dei testi finali della conferenza.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali – contrariamente a precedenti decisioni del Consiglio di Stato – per la promozione a capo ufficio tabella *M*, non si è fatto riferimento al merito comparativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, di conseguenza, molti idonei ai concorsi per capo ufficio non sono stati promossi.

Per conoscere altresì se il ministro ritenga di riesaminare i criteri seguiti dal Ministero in modo da garantire che le promozioni vengano effettuate tenendo conto della lunga e lodevole attività di servizio (25 anni), della preparazione professionale verificata in due esami e del diritto di precedenza che la idoneità attribuisce. (4-13271)

RISPOSTA. — Al riguardo, precisato che le promozioni alla qualifica di capo ufficio nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*) vengono effettuate da questa amministrazione mediante scrutinio per merito comparativo, si fa presente, per quanto concerne la mancata promozione di alcuni scrutinati in possesso dell'idoneità conseguita in precedenti concorsi, che le norme sullo scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non prevedono come titolo valutabile per lo scrutinio stesso tale idoneità.

In tal senso è anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale nella decisione 9 giugno 1970 della VI sezione, dopo aver ribadito che « l'idoneità conseguita... in un concorso per esame speciale, non è valutabile, con un proprio coefficiente, come titolo autonomo, non essendo ciò previsto dalla legge », ha ritenuto che « tale idoneità per altro, in quanto positivo precedente di carriera, può essere preso in considerazione dalla commissione giudicatrice in sede di valutazione dei requisiti intellettuali e della preparazione professionale dello scrutinato ».

In merito poi a quanto prospettato nella seconda parte dell'interrogazione si fa presente che le disposizioni contenute nel citato articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e nell'articolo 69 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, prevedono espressamente che « l'anzianità di carriera possono costituire titolo di preferenza solo in caso di parità di merito ».

Il Ministro: BOSCO.

RAFFAELLI E DI PUCCIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quale sia il suo parere sul progetto per la direttissima Avenza-Aulla-Firenza (Parma), con gallerie di base della Cisa, presentato alla direzione generale delle ferrovie, che, se adottato, consentirebbe un notevole vantaggio in quanto abbrevia anche i tempi di percorrenza fra la costa tirrenica e la pianura padana con sensibili migliora-

menti delle relazioni Milano-Tirreno e Tirreno-Brennero e con vantaggi più generali in tutte le relazioni ferroviarie nord-sud del paese. (4-13225)

RISPOSTA. — La proposta costruzione di una nuova ferrovia Avenza-Fidenza può essere annoverata fra le iniziative intese ad assicurare relazioni dirette e più celeri fra la costa Tirrenica e la pianura Padana.

Ciò posto in via di principio, si è già avuto occasione di rendere noto che sul piano realizzativo, stante le caratteristiche delle zone da attraversare, l'opera richiederebbe manufatti e specie trafori tecnicamente complessi ed assai costosi: tali, cioè, da imporre lunghi tempi esecutivi e finanziamenti molto ingenti.

Sotto il profilo dell'utilità generale, inoltre, non si può non tener conto che il tracciato suggerito verrebbe ad escludere centri di notevole interesse turistico quali Firenze, nonché di peculiare importanza per l'esercizio ferroviario quali Bologna.

Data, infine, la presente totale indisponibilità di fondi e l'inderogabile esigenza di destinare quelli che verranno in futuro assegnati all'attuazione di provvedimenti che già in atto, rivestono carattere di peculiare priorità per l'intera rete, allo stato delle cose non è dato di formulare prospettive sull'accoglimento della proposta.

Il Ministro: VIGLIANESI.

ROMUALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali motivi ostino al ripristino del riconoscimento del servizio prestato dalle insegnanti elementari presso le colonie estive come attività a carattere didattico-educativo e quindi valutabile con punteggio nelle graduatorie per gli incarichi e le supplenze.

Come è noto, tale punteggio di valutazione per gli insegnanti elementari che partecipano come assistenti o dirigenti di colonie estive è stato in vigore dal 1959 al 1967.

Si chiede pertanto se il ministro interessato ritenga giunto il momento di inserire la sopra auspicata valutazione, anche nei titoli di servizio per tutti gli altri concorsi o direttivi.

A tale proposito si fa presente che il valore educativo e didattico delle colonie di vacanza si è andato sempre più accentuando, per riconoscimento unanime di direttori, ispettori e provveditori agli studi, al punto che sembrerebbe giusto ottenere il ripristino di una valutazione del servizio in tutti i concorsi magistrali così come avviene per i doposcuola, per le scuole festive ed estive, eccetera; tenuto anche presente che il Ministero della pubblica istruzione con sua circolare del 29 maggio 1950, n. 5697. riconosceva alle colonie estive « compiti e fini che, nella sostanza e nella forza, sono compiti e fini della scuola. (4-12489)

RISPOSTA. — La tabella di valutazione dei titoli, allegata alla ordinanza per gli incarichi e supplenze, è la medesima, a' termini dell'articolo 4, quarto comma, della legge 25 luglio 1966, n. 574, di quella del bando del concorso magistrale per esami e titoli.

Detta tabella è stata compilata, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, terza sezione, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 574 sopraccitata, il quale stabilisce espressamente che, in sede di attribuzione del punteggio per i vari titoli, non è consentito superare un massimo di 25 punti così suddivisi: un massimo di 14 punti per i titoli di cultura, di 10 punti per i titoli di servizio, di punti 1 per le benemerenze.

Pertanto, data l'esigua disponibilità di punti per i titoli di servizio, l'amministrazione, nel compilare la tabella relativa alla valutazione dei titoli di servizio medesimi, ha ritenuto doveroso includere esclusivamente i servizi prettamente scolastici e quelli ad essi equiparati a termine di legge, tralasciando il servizio nelle colonie estive, il quale risponde essenzialmente a' fini assistenziali.

Il Ministro: MISASI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga di disporre la istituzione di una agenzia di poste e telecomunicazioni a Nociazzi, frazione di Castellana Sicula (Palermo), con oltre mille abitanti, ed in atto servita, per tutti i servizi postali, dall'ufficio poste e telecomunicazioni di Calcarelli, distante quasi due chilometri da Nociazzi e non collegata da regolare servizio di corriere urbane. (4-13526)

RISPOSTA. — Allo scopo di esaminare la possibilità di istituire un'agenzia postale a Nociazzi, frazione di Castellana Sicula (Pa-

lermo), la competente direzione provinciale postale di Palermo è stata già incaricata di disporre un apposito sopralluogo ispettivo, al termine del quale e sulla scorta delle risultanze che se ne ricaveranno non si mancherà di adottare quei provvedimenti che saranno ritenuti opportuni.

Il Ministro: BOSCO.

RUSSO FERDINANDO E CANESTRARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se risulta a verità che gli agenti postelegrafonici non potranno avere la divisa invernale per il 1970-1971, a causa del ritardo delle fabbriche nel fornire le stoffe e se siano stati adottati i necessari provvedimenti per eliminare tale grave inconveniente. (4-13527)

RISPOSTA. — Premesso che per quanto riguarda il personale nuovo assunto, sprovvisto completamente della divisa uniforme invernale, alla fornitura della stessa è stato provveduto con le scorte esistenti presso il centro nazionale postale di Scanzano, si informa che anche il rinnovo della divisa in parola per il personale che ne è già fornito, se pure con qualche lieve ritardo, avrà luogo regolarmente.

Si precisa che detto ritardo è da collegarsi anche con la critica situazione venuta a determinarsi nel corso di quest'anno nel settore dei tessili a seguito di agitazioni sindacali, situazione che non ha consentito alle ditte aggiudicatarie di fornire i tessuti occorrenti per la confezione delle divise invernali nei termini previsti in contratto.

Il Ministro: BOSCO.

SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda al vero che il senato accademico dell'università di Catania abbia adottato il grave provvedimento di espulsione per un anno nei confronti dello studente Francesco Rapisarda ed il non meno severo provvedimento della sospensione per sei mesi nei confronti dello studente Vincenzo Mannello e, in caso affermativo, se ritenga le due inusitate sanzioni del tutto sproporzionate alle presunte inadempienze dei due discenti, specie se poste in relazione a ben più clamorose e sfacciate violazioni di legge, che, perpetrate da elementi di tendenze marxiste e maoiste, sono rimaste del tutto impunite e per sapere infine se un così vessatorio comportamento del senato accademico non sia da ricollegare ad uno smaccato atteggiamento persecutorio contro gli universitari di tendenze nazionali assunto dal preside della facoltà di lettere, noto militante ed esponente socialista. (4-11423)

RISPOSTA. — Agli studenti Rapisarda Francesco e Mannello Vincenzo dell'università degli studi di Catania è stata inflitta (ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto-legge 16 giugno 1935, n. 1071, lettera *D*) la sanzione disciplinare della « esclusione temporanea » (non « espulsione ») dall'università, rispettivamente per la durata di un anno e di mesi 6, non a causa di loro presunte inadempienze, ma perché, in seguito a regolare procedimento, essi sono stati ritenuti responsabili di ferimento degli studenti Raia Giuseppe Roberto e Famoso Giovanni, durante i disordini svoltisi nel palazzo universitario il 28 gennaio 1969.

Il procedimento disciplinare, instaurato a carico, oltre che dei due suddetti, anche di Rapisarda Vincenzo (fratello del Francesco), in seguito a denunzia scritta dagli studenti feriti, è stato lungo e complesso, occupando per sei sedute istruttorie del rettore e 11 sedute collegiali del senato accademico, della quale l'ultima, conclusiva, ha avuto luogo il 12 gennaio 1970.

La diversa misura della sanzione è dipesa dal fatto che il senato ha ritenuto il Rapisarda Francesco colpevole del ferimento di entrambi i denunziati, ed invece il Mannello colpevole del ferimento del solo studente Famoso.

Si fa presente inoltre, che la decisione del senato accademico circa le sanzioni inflitte è stata adottata all'unanimità; non sembra quindi si possa sostenere che la forza persuasiva del preside della facoltà di lettere sia stata tale da far trovare unanime accoglimento ad una tesi ingiusta.

Risultano infine infondati i sospetti di un comportamento persecutorio del preside della facoltà di lettere verso gli studenti « di tendenze nazionali », infatti egli pur aderendo ad un determinato partito politico, ha sempre dimostrato serenità ed equilibrio nell'esercizio delle sue funzioni.

D'altra parte va considerato che lo stesso preside per i fatti cui si riferisce l'interrogante è stato accusato dagli studenti di sinistra, di convivenza con i « gruppi fascisti ».

Il Ministro: MISASI.

SCIANATICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - considerato che:

a) in sede comunitaria, sono state formulate proposte, in materia di libertà di stabilimento ed esercizio dell'attività di architettura, le quali contrastano con la disciplina vigente nel nostro paese, ed, in particolare, con la situazione degli ingegneri, ai quali è riconosciuto il diritto di svolgere anche attività di architettura;

b) in Italia l'equipollenza del titolo di ingegnere e di architetto si giustifica per la profondità degli studi presso le università e per la continua ed efficace esperienza dell'ingegnere civile anche nel settore di architettura;

c) è possibile conciliare l'esperienza di una disciplina comune in sede comunitaria con il rispetto delle posizioni acquisite, in modo da arrivare, per gradi, alla uniformità anche nell'esperienza pratica;

d) quali atteggiamenti abbia in concreto assunto sul problema in oggetto il Governo italiano per la tutela della professione degli ingegneri che di fatto ed in primo diritto esercitano anche attività nel campo dell'edilizia civile, ossia di architettura. (4-12657)

RISPOSTA. — Da tempo, sono in discussione, in sede di Consiglio delle Comunità economiche europee, gli schemi di tre direttive elaborate dall'apposita commissione tendenti alla soppressione delle restrizioni al riconoscimento dei diplomi ed alle misure transitorie in materia di esercizio professionale delle attività di architettura.

Sulla base delle norme vigenti nell'ordinamento italiano, gli esperti italiani, che partecipano ai lavori di rielaborazione dei progetti di direttive, hanno ritenuto di sostenere il punto di vista dei nostri ingegneri ed attualmente sembra probabile che venga accolta tale tesi ispirantesi alle richieste della predetta categoria professionale; la stessa commissione, sensibilizzata all'importanza del problema e dei suoi riflessi interni, ha ritenuta di formulare alcune proposte per una soluzione in tal senso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: PEDINI.

SERVELLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) su quali elementi nuovi - a parte la analoga decisione degli Stati Uniti - il Governo italiano abbia fondato la decisione di chiudere la nostra rappresentanza diplomatica in Rhodesia e se ritenga, viceversa, che l'aver dato una configurazione statuale ben delineata abbia conferito a quel paese autonomia e sovranità sufficienti non solo per mantenere un nostro consolato generale, ma per procedere all'abrogazione della legge razzista di sanzioni economico-turistico-civili tuttora in vigore, nonché al riconoscimento della Rhodesia quale stato indipendente;

2) se ritenga di chiarire al Parlamento che la costituzione repubblicana della Rhodesia non meritava, per le sue caratteristiche indubbiamente preferibili a quelle di altri paesi africani riconosciuti e amici dell'Italia, il trattamento epurativo stabilito dal comitato di redazione della RAI;

3) per stabilire se i criteri elettivi adottati diano o meno la possibilità ai 4 milioni di rhodesiani neri - tramite i propri « notabili » e capi - di valutare e decidere con *referendum* ed altre procedure sulle proposte e sugli atti di Governi espressi dalla classe dirigente dei rhodesiani bianchi, il cui numero di 200 mila non può fondarsi per reggere il paese che sul consenso e sull'interesse al progresso che è comune alla totalità dei cittadini rhodesiani, siano essi bianchi o di colore. (4-11205)

RISPOSTA. — La decisione relativa alla chiusura del nostro consolato in Salisbury, il cui annuncio è stato quasi contemporaneamente con quello americano, nulla toglie al valore autonomo di un gesto che è conseguenza della nostra politica di amicizia verso i paesi africani e di rispetto delle decisioni prese dalle Nazioni Unite. Di tale avviso sono stati tutti gli altri governi - con eccezione del Sud Africa e del Portogallo - i quali hanno provveduto a ritirare immediatamente dopo la proclamazione della Repubblica, i loro rappresentanti consolari. La dichiarazione della repubblica in Rhodesia è una azione arbitraria rivolta a rompere ogni formale vincolo con la Gran Bretagna, allo scopo di poter imporre un regime di discriminazione razziale. Tale situazione di fatto giustifica la decisione di chiudere il nostro consolato generale; del resto è essenziale una nostra scrupolosa ottemperanza alle sanzioni sancite dalle Nazioni Unite contro il regime di Smith.

Che in Rhodesia si svolgano delle elezioni e che in queste elezioni sia eletto qualche rappresentante africano, accanto ai notabili cooptati dal Governo, non significa che il si-

stema sia rappresentativo. Una regola fondamentale della democrazia, così come noi la concepiamo e come pure, anche se attraverso meccanismi costituzionali diversi, esiste nella maggioranza dei paesi africani, è quella di dare « ad ogni uomo un voto ».

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

SORGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se siano a conoscenza della viva emozione suscitata nell'opinione pubblica dall'azione di informazione che alcuni gruppi di giovani, nobilmente impegnati a favore del terzo mondo, vanno svolgendo anche a mezzo della stampa quotidiana, sulle condizioni dolorosissime delle popolazioni negre del Sudan meridionale.

Si chiede che il Governo italiano prenda gli opportuni contatti col governo sudanese e, nell'ambito delle relazioni amichevoli intercorrenti fra le due nazioni, svolga tutta la necessaria e possibile opera di convincimento e di suggerimenti affinché sia garantito il totale ed effettivo rispetto dei diritti dell'uomo e si trovino di convivenza pacifica fra gruppi etnici diversi, coesistenti entro lo stesso Stato. Si chiede inoltre che, su di un piano più ampio, il Governo solleciti l'ONU affinché sia rilasciata in forme efficaci e con concreti provvedimenti l'azione contro ogni forma di razzismo, con cui tutti i continenti – e in particolare l'Africa – vedono spesso distrutto il vincolo della fondamentale solidarietà umana ed umiliati i valori che sono alla base della civiltà universale. (4-11736)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri attraverso le sue rappresentanze diplomatiche viene costantemente tenuto al corrente della effettiva situazione nelle regioni meridionali del Sudan, che in passato erano state teatro di gravi incidenti tra le popolazioni locali e le autorità governative preoccupate di salvaguardare l'unità del paese.

Grazie anche agli interventi svolti sia dall'Italia che da altri paesi nelle diverse sedi internazionali e nell'ambito delle Nazioni unite la situazione è andata migliorando, pur senza giungere ancora ad una pacificazione generale degli animi sull'intero territorio sudanese.

La dimostrazione del mutamento di clima intervenuto nel paese si è avuta con l'arresto dell'esodo delle popolazioni meridionali e con il ritorno in patria di numerosi profughi, rifugiatisi a suo tempo nei paesi confinanti. Benefici effetti hanno inoltre avuto varie provvidenze del Governo centrale, quali l'ampia amnistia concessa ad elementi sospetti di essere coinvolti nella guerriglia, l'abolizione delle discriminazioni salariali tra le genti del sud e quelle del nord, l'apertura dei quadri della polizia ai suddisti, la progettazione, affidata ad una ditta italiana, di un ponte sul fiume Giur nella località di Wau che dovrebbe consentire un più agevole deflusso verso i mercati dei prodotti del sud.

Questo miglioramento verificatosi nella situazione delle province meridionali è stato del resto constatata da numerosi osservatori stranieri, tra cui il nostro addetto militare, che hanno approfittato dell'abolizione dei divieti di accesso in tali zone per rendersi conto *de visu* delle condizioni di vita delle popolazioni locali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: SALIZZONI.

STORCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per avere notizia circa il ripristino avvenuto a partire dal 1° giugno 1970 delle detrazioni del 25 per cento sulle pensioni di invalidità e vecchiaia riscosse in Brasile da parenti di connazionali rientrati in patria anche temporaneamente, e dei passi svolti presso le competenti autorità brasiliane a tutela della pensione dei nostri connazionali. (4-13504)

RISPOSTA. — La questione relativa all'imposizione di un gravame fiscale pari al 25 per cento sulle pensioni brasiliane trasferite a nostri connazionali residenti in Italia, risoltasi in passato secondo le nostre aspettative, è stata riesumata dalle autorità brasiliane e definita secondo una formula nettamente contraria agli interessi dei nostri pensionati.

Il servizio della legislazione tributaria nazionale brasiliana, facendo propria la tesi interpretativa della legge sulla « coordinazione del sistema di tassazione », ha infatti deciso di considerare obbligatorio l'aggravio fiscale di che trattasi per tutti indistintamente i redditi prodotti in Brasile e percepiti da persone fisiche e giuridiche, nazionali o straniere, residenti o domiciliate all'estero.

A seguito di tale decisione la nostra ambasciata in Rio ha preso contatto con l'*Instituto nacional de previdencia social* manifestando le preoccupazioni del Governo italiano di

fronte ad una misura di così radicale decurtazione di proventi già per se stessi molto modesti. In tale occasione i funzionari del predetto istituto hanno precisato che soltanto un nuovo atto legislativo potrebbe far beneficiare i nostri pensionati dell'esonero fiscale.

Il gravame fiscale imposto secondo le modalità di cui si è fatto sopra menzione appare legittimo sotto il profilo del diritto internazionale consuetudinario, che fa obbligo agli Stati di usare nei confronti degli stranieri un trattamento non discriminatorio, poiché trattasi di provvedimento applicabile – come si è detto – tanto ai cittadini stranieri quanto ai cittadini del paese interessato. Inoltre esso non appare nemmeno contrario al dettato degli articoli da 37 a 42 dell'accordo di emigrazione italo-brasiliano del 9 dicembre 1960: infatti il predetto articolo 37 recita « i cittadini di ciascuna delle alte parti contraenti beneficeranno della legislazione di previdenza sociale dell'altra parte alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quest'ultima », mentre l'articolo 42 stabilisce che « ove l'emigrato o i suoi familiari lascino il paese di accoglimento, non resta pregiudicato il diritto a percepire le prestazioni in denaro loro spettanti.... *omissis* ». Di fatto la decurtazione del beneficio pensionistico non pregiudica il diritto alla percezione della prestazione.

Ne consegue che, se un intervento da parte nostra presso le autorità brasiliane può essere esercitato al fine di ottenere una modifica della attuale legislazione in favore dei nostri connazionali, esso può unicamente fondarsi su motivi umanitari, ed è appunto in tal senso che sono state trasmesse alla nostra ambasciata in Rio de Janeiro opportune istruzioni.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

STORCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale attività sia stata svolta a favore dei familiari delle vittime della sciagura di Mattmark del 30 agosto 1965 dalla fondazione svizzera allora appositamente costituita col contributo di enti pubblici e privati sia svizzeri sia italiani. (4-13505)

RISPOSTA. — La fondazione svizzera di Mattmark è stata istituita il 29 ottobre 1965 nell'intento di venire in aiuto alle vittime della catastrofe distribuendo in maniera « equa e giudiziosa » i fondi a suo tempo raccolti a seguito delle sottoscrizioni aperte nella tragica occasione. I promotori del fondo sono: il Cantone del Vallese, la Croce rossa svizzera, i sindacati svizzeri socialista e cristiano, la Electro-Watt; proprietaria delle opere idroelettriche di Mattmark, e l'ambasciata d'Italia a Berna. Presiede il fondo il presidente del Consiglio di Stato del Vallese, signor Marius Lampert, e ne è vice presidente il signor Ernst de Roten, membro del consiglio stesso. Il ministro consigliere per l'emigrazione presso l'ambasciata d'Italia in Berna nonché il console generale in Losanna, in qualità di membri del consiglio, hanno partecipato alle sue periodiche sedute.

Come è dato di rilevare dai verbali delle varie sedute, la Fondazione ha concesso sussidi per 2.311.650 franchi svizzeri e dispone di un residuo cassa di circa 1.259.791 franchi svizzeri. I criteri di gestione e le personalità che costituiscono il consiglio della Fondazione non hanno mai dato motivo all'ambasciata di Berna di muovere critiche o rilievi di sorta. D'altra parte, gli scopi di assistenza che la fondazione si ripromette non sono certo esauriti: in effetti le necessità assistenziali si rivelano assai spesso con l'andar degli anni, ad esempio a mano a mano che i familiari delle vittime avanzano nella vita, nella carriera scolastica, oppure in occasione di situazioni nuove, imprevedibili. Sarebbe bene quindi in tali eventualità che i predetti possano trovare adeguati fondi di sostegno.

Sulla base delle considerazioni precedenti non sembra pertanto opportuno sollecitare una affrettata e definitiva distribuzione delle somme ancora a disposizione della fondazione stessa.

Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.

TOCCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se gli sia noto il grave disagio che molte categorie di utenti di Alghero (Sassari) sopportano per i collaudi di autoveicoli essendo costrette a recarsi a Sassari per le operazioni in questione.

Se gli sia noto che a Sassari il numero degli utenti aumenta sempre, con la conseguenza che, viaggio compreso, una operazione di collaudo costringe gli interessati a perdere di norma una intera giornata di lavoro.

Per sapere ancora se il ministro creda opportuno disporre perché l'ispettorato provinciale della motorizzazione provveda ad inviare ad Alghero, secondo un calendario prestabilito, dei funzionari che effettuino nella stessa città le operazioni di collaudo evitando a decine e decine di cittadini dannose perdite di tempo, spese ingenti ed inutili aggravamenti del traffico stradale. (4-13514)

RISPOSTA. — Il continuo accrescersi del numero dei veicoli circolanti e il conseguente aumento delle operazioni automobilistiche (collaudi, revisioni, esami, ecc.), è oggetto di continua attenzione da parte della direzione generale della motorizzazione civile, al fine di poter far fronte ai compiti d'istituto utilizzando nel modo migliore il personale operativo disponibile senza creare particolari disagi per gli utenti.

Vengono tenute, pertanto - e programmate dalle dipendenti direzioni compartimentali MCTC per il territorio di rispettiva competenza - sedute per operazioni automobilistiche oltre che nei capoluoghi di provincia, anche in molte altre sedi sussidiarie, scelte non solo in base alla ampiezza della zona e alle sue caratteristiche geografiche, ma anche, principalmente, in base alla densità automobilistica della zona stessa.

Poiché nella città di Alghero, si era verificato, nel passato, una esigua affluenza di veicoli, venne soppressa or sono circa due anni, la seduta di visita e prova dei veicoli e mantenuta quella di esami per il conseguimento della patente di guida.

Nel complesso agli utenti non è derivato un particolare disagio, in quanto, anche per il passato, preferivano, come ora, recarsi a Sassari ove le sedute sono bisettimanali e di conseguenza non si verificano particolari affollamenti.

Comunque tenuto conto di quanto segnalato dall'interrogante è stata interessata la direzione compartimentale MCTC per la Sardegna a tenere in particolare evidenza la situazione di Alghero, ripristinando ove si dovesse in futuro dimostrare necessario, la seduta per la revisione dei veicoli.

Il Ministro: VIGLIANESI.

TOCCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se gli sia nota la inadeguatezza del servizio telegrafico nella città di Gavoi (Nuoro) tuttora servita dall'esterno a mezzo di telefono con tutte le conseguenze negative che questo mezzo presenta per la trasmissione a distanza degli scritti.

Per sapere inoltre se il ministro interessato creda opportuno ripristinare a Gavoi un vero e proprio servizio telegrafico a mezzo di telescriventi a similitudine di quanto già è stato fatto anche in tanti altri centri della provincia di Nuoro. (4-13566)

RISPOSTA. — Il piano regolatore telegrafico nazionale stabilisce che gli uffici postali per essere dotati di telescriventi allacciate alla rete telegrafica automatica debbono avere un traffico medio giornaliero superiore ai 30 telegrammi.

Poiché l'ufficio postale di Gavoi esplica un traffico medio giornaliero, sia d'estate che di inverno, di 14-15 telegrammi, esso per ora dovrà continuare ad espletare il proprio traffico telegrafico a mezzo telefono, traffico che per altro risulta svolgersi regolarmente.

Si soggiunge che è allo studio la possibilità di estendere ancor più capillarmente la rete telegrafica automatica, in modo da allacciare ad essa un numero maggiore di uffici a basso traffico. Ciò richiederà però importanti lavori sia presso le centrali automatiche sia per le linee di collegamento.

Con lo sviluppo di tale programma non si mancherà di tener conto di quanto prospettato con l'interrogazione sopra riportata, per collegare alla rete telegrafica anche l'ufficio di Gavoi.

Il Ministro: BOSCO.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per ovviare alle ingiustificate lungaggini che ritardano la immissione nei ruoli degli insegnanti nelle scuole secondarie i quali - pur avendo conseguito il diritto alla immissione in base alle leggi nn. 831 e 603 ed in base ai concorsi vinti - sono ancora bloccati al coefficiente iniziale, non hanno ancora la immissione effettiva nei ruoli con tutte le conseguenze economiche e giuridiche che tale stato comporta.

Il malcontento degli interessati è vivissimo ed è grave il senso di sfiducia nei confronti del potere esecutivo incapace di applicare quelle norme che il potere legislativo ha approvato.

L'interrogante propone - se non si è già provveduto in modo migliore - di delegare gli uffici regionali della Corte dei conti al controllo, sgravando di questo, lavoro di uffici centrali. (4-10861)

RISPOSTA. — Il ritardo con il quale vengono emessi i decreti di promozione a ordinario per i professori medi è stato determinato da una serie di difficoltà obiettive.

Infatti, a parte l'ingente numero di provvedimenti da adottare, va considerato che non sempre i presidi compilano puntualmen-

te le relazioni sull'esito della prova degli insegnanti; relazioni indispensabili ai fini della emanazione dei decreti e che debbono essere allegate ai provvedimenti medesimi non appena i professori hanno completato il prescritto periodo di servizio; senza contare la complessità delle singole posizioni di stato dei vari docenti e la situazione dei vari uffici ministeriali i quali, con le dotazioni organiche risalente ormai al 1961, debbono far fronte alla maggiore mole di lavoro che, specie in questi ultimi anni, è andata sempre più aumentando in relazione alla espansione della scuola italiana.

Si fa presente che, per ovviare ai ritardi in questione, con decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 (convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 578) la materia è stata decentrata alla competenza dei provveditori agli studi i quali, dovendo provvedere alla decretazione per la ricostruzione delle carriere, nella medesima occasione potranno provvedere con un unico decreto, senza ulteriore aggravio di lavoro, alla promozione degli insegnanti in parola.

Il Ministro: MISASI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda accelerare i tempi di attuazione per la definitiva applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, per l'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole medie superiori, il cui primo, anche se non completo, decreto applicativo porta la data del 15 aprile 1969; per conoscere altresì se è stato applicato nei concorsi banditi con decreto ministeriale 15 maggio 1968 e 30 giugno 1969 il disposto del comma secondo dell'articolo 6 che riserva per l'applicazione della legge 468 il 50 per cento delle cattedre ogni anno reperibili.

Il malcontento e il disagio della classe docente, che per anni ha serenamente atteso la applicazione della legge, è enorme; il senso di sfiducia è ancora maggiore; la confusione nella scuola è grave. (4-11752)

RISPOSTA. — Sono iniziate le operazioni preliminari relative all'attuazione della legge « 468 ». Il reperimento (sia pure temporaneo) di un congruo numero di impiegati e di locali idonei hanno permesso di dar inizio al non lieve lavoro relativo alla citata legge, la cui ritardata applicazione ha determinato non poco disagio nella classe insegnante.

Si assicura che sarà seguito un accelerato ritmo di lavoro, per esaurire in un tempo relativamente breve l'applicazione della legge in esame e sodisfare, di conseguenza, l'aspettativa legittima dei moltissimi insegnanti ad essa interessati.

Si assicura, inoltre, che nel bando degli ultimi due concorsi a cattedre è stato tenuto conto della riserva prevista dall'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 468. In tal modo sono state accantonate per gli istituti dell'ordine classico 1491 cattedre che andranno agli aspiranti inclusi nelle graduatorie di cui alla legge n. 468. Si aggiunge che sono state reperite altre due mila nuove cattedre, in applicazione dell'articolo 3 della legge in parola.

Per gli istituti, invece, dell'ordine tecnico sono state reperite complessivamente al 31 marzo 1970, n. 6458 cattedre e numero 625 posti di insegnante tecnico pratico: sugli ammontari sopraindicati opereranno le riserve previste a favore dei beneficiari della legge più volte citata.

Sono in corso di perfezionamento i provvedimenti formali per l'istituzione dei predetti posti a cattedre.

È necessario infine far presente che con il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con legge 26 luglio 1970, n. 571, articolo 3, sono state elevate all'80 per cento le riserve sui posti disponibili per anno, a partire dall'anno scolastico 1970-71, previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831 e 2 aprile 1968, n. 468.

Il Ministro: MISASI.

URSO E LAFORGIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti straordinari intenda promuovere per assicurare ai professori immessi in ruolo in base alla legge del 25 luglio 1966, n. 603, la pronta compilazione del relativo decreto di nomina a ordinario, che tra l'altro consente di accedere a concreti miglioramenti di stipendio.

A tal proposito si ricorda che ancora oggi alcuni docenti, inseriti in ruolo con la legge n. 831, non hanno ottenuto, ad anni di distanza, il relativo decreto, precedente questo che fa già pensare a sicuri enormi ritardi per sodisfare le varie incombenze derivanti dalla ricordata legge n. 603. (4-09871)

RISPOSTA. — Il ritardo con il quale vengono emessi i decreti di promozione a ordinario per i professori medi è stato determinato da una serie di difficoltà obiettive.

Infatti, a parte l'ingente numero di provvedimenti da adottare, va considerato che non sempre i presidi compilano puntualmente le relazioni sull'esito della prova degli insegnanti; relazioni indispensabili ai fini della emanazione dei decreti e che debbono essere allegate ai provvedimenti medesimi non appena i professori hanno completato il prescritto periodo di servizio; senza contare la complessità delle singole posizioni di stato dei vari docenti e la situazione dei vari uffici ministeriali i quali, con le dotazioni organiche risalente ormai al 1961 debbono far fronte alla maggiore mole di lavoro che, specie in questi ultimi anni, è andato sempre più aumentando in relazione alla espansione della scuola italiana.

Si fa presente che, per ovviare ai ritardi in questione, con decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 (convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1970, n. 578) la materia è stata decentrata alla competenza dei provveditori agli studi i quali, dovendo provvedere alla decretazione per la ricostruzione delle carriere, nella medesima occasione potranno provvedere con un unico decreto, senza ulteriore aggravio di lavoro, alla promozione degli insegnanti in parola.

Il Ministro: MISASI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO